

# DELIBERE GIUNTA DICEMBRE 2023

**28-12-2023**

**DGC-2023-228 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA DELLA CITTÀ DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE (CUP: B35I23000000005 – CIG: 9680379576 - MOGE: 21131)**

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

## **DELIBERA**

1) di approvare il progetto definitivo presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese D.E.N.I. S.R.L. - Semperlux S.R.L. ed elaborato dai progettisti indicati in premessa, relativo ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE previsti nell'ambito della "Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico" ai sensi dell'art. 183, comma 15, d. lgs 50/2016 e s.m.i.", come da elenco elaborati di cui in premessa, allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per un importo dei lavori a Quadro Economico di euro 685.000,00, oltre I.V.A. al 22%, in conformità alle previsioni contrattuali;

2) di dare atto che come da allegata nota del Responsabile del Procedimento prot. 12/12/2023\_0587532.I. il progetto di cui al punto precedente è stato redatto in conformità all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 dell'art. 216 del medesimo decreto, contiene gli elementi di cui al Progetto Definitivo ex art. 24 e relativi allegati del D.P.R. 207/2010;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c del D.P.R. 380/2001, il conseguimento del necessario titolo edilizio abilitativo potrà intervenire con l'approvazione del progetto esecutivo assistito dalla validazione dello stesso ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

4) di dare atto che le opere di cui al punto 1) saranno eseguite a cura e onere del Concessionario, conseguentemente il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale;

**28-12-2023**

**DGC-2023-227 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI VALORIZZAZIONE EX ART. 112 C. 4 DEL D. LGS. N. 42/2004 FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO PRESSO LA CERTOSA DI SAN BARTOLOMEO A GENOVA DELLA FORNACE DI EPOCA ROMANA RITROVATA DURANTE GLI SCAVI PER I LAVORI DELLA NUOVA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI VIA CANEPARI/ PIAZZALE PALLI**

Premesso che:

- il Comune, al fine di dare attuazione alle Linee programmatiche 2022-2027, ha ritenuto di prioritaria importanza avviare un'opera di restauro e di riqualificazione del Chiostro di San Bartolomeo della Certosa, attualmente in corso di completamento, che ha comportato importanti lavori di recupero e valorizzazione dei locali e degli spazi di civica proprietà;

- Il Municipio Valpolcevera con Decisione di Giunta n. 5 del 16 marzo 2023 ha approvato la proposta museologica finalizzata allo spostamento del "Museo di Storia e Cultura Contadina" dall'attuale collocazione al quartiere del Garbo alla Certosa di San Bartolomeo, considerando un importante arricchimento del territorio la presenza di codesta struttura museale permanente, aperta al pubblico, al servizio e per lo sviluppo della società, che acquisisce e conserva collezioni, compie e promuove ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le comunica, le valorizza e le espone al fine di favorirne lo studio e la conoscenza, educare ed intrattenere, in conformità all'art. 3 del Regolamento dei Musei Civici Genovesi;

Preso atto che:

- nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova stazione della metropolitana Brin-Canepari in Piazzale Palli sono state rinvenute tracce di un insediamento produttivo comprendente una struttura particolarmente ben conservata, identificata come fornace per ceramica di età romano-imperiale;

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia ha richiesto l'attivazione, a seguito dei rinvenimenti archeologici effettuati, delle dovute procedure di messa in sicurezza del contesto archeologico, consistenti nelle operazioni di indagine stratigrafica integrale con la completa messa in evidenza delle strutture del complesso produttivo in cui si inserisce la fornace e nella pianificazione del successivo intervento di valorizzazione con la progettazione delle più idonee operazioni di smontaggio, traslazione e ricomposizione del manufatto presso la Certosa di S. Bartolomeo;

Dato atto che il Comune, tramite la Direzione Lavori della nuova stazione, si è preso carico dei lavori summenzionati di scavo archeologico, progettazione e traslazione del manufatto della fornace presso gli spazi della Certosa ai fini della successiva musealizzazione; Considerato che la Civica Amministrazione e la Soprintendenza concordano sul fatto che:

- il progetto museologico degli spazi espositivi all'interno della Certosa di San Bartolomeo, così come inizialmente concepito e dettagliato, necessita di una revisione, sia per quanto attiene alle forme espositive previste, sia per quanto attiene ai contenuti del percorso scientifico, per accogliere i reperti archeologici scoperti in occasione degli scavi per la realizzazione della nuova stazione metro di Rivarolo-Piazzale Palli, che documentano aspetti fondamentali della vita delle comunità della Val Polcevera in età romana;

- il progetto di allestimento degli spazi espositivi debba essere elaborato tenendo conto del - l'inserimento delle nuove acquisizioni archeologiche, risultando a tal fine fondamentale il contributo della Soprintendenza sia attraverso il coinvolgimento del personale ad esso afferente, sia attraverso la messa a disposizione del patrimonio di conoscenze e di reperti, frutto dei rinvenimenti nel territorio della Val Polcevera;

- i resti della fornace romana vengano temporaneamente trasferiti all'interno della Certosa di San Bartolomeo, nell'area del porticato a nord-ovest, identificata in occasione dei sopralluoghi effettuati da referenti della Soprintendenza, del Municipio V Valpolcevera, dell'Unità di Progetto Grandi Infrastrutture e della Direzione Musei;

- nei locali a piano terra, definiti nel progetto museologico summenzionato, siano successivamente ricollocati i resti e i reperti, in particolare la fornace di età imperiale corredata dai necessari supporti didattico-multimediali;

Considerato, pertanto, che la Direzione Musei e la Soprintendenza convengono sull'opportunità di sottoscrivere un accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 per definire una strategia condivisa di valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato:

-dal complesso archeologico di età romana, rinvenuto nell'area di piazzale Palli (Brin-Certosa), quale testimonianza della vita e delle attività delle comunità della Val Polcevera in età antica;

-dal complesso dei materiali del "Museo di Storia e Cultura Contadina";

-dalle architetture e dalla storia della Valpolcevera, quale luogo di sviluppo della vita cittadina a livello economico, politico e sociale;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare un accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tra la Soprintendenza e la Direzione Musei e finalizzato al trasferimento presso la Certosa di San Bartolomeo della fornace di epoca romana ritrovata durante gli scavi per i lavori della nuova stazione della metropolitana di Via Canepari/Piazzale Palli;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare lo schema di accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tra la Direzione Politiche Culturali - Musei e la Soprintendenza e finalizzato al trasferimento presso la Certosa di San Bartolomeo a Genova della fornace di epoca romana ritrovata durante gli scavi per i lavori della nuova stazione della metropolitana di Via Canepari/Piazzale Palli;

**SCHEMA DI ACCORDO DI VALORIZZAZIONE EX ART. 112 C. 4 DEL D. LGS. N.  
42/2004 FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO PRESSO LA CERTOSA DI SAN  
BARTOLOMEO A GENOVA DELLA FORNACE DI EPOCA ROMANA RITROVATA  
DURANTE GLI SCAVI PER I LAVORI DELLA NUOVA STAZIONE DELLA  
METROPOLITANA DI VIA CANEPARI/ PIAZZALE PALLI**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in Genova

TRA

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA**, (di  
seguito "Soprintendenza"), rappresentata dal Soprintendente, arch. Cristina BARTOLINI,  
domiciliata per la carica in Genova, via Balbi, 10 (C.F. 80031150107);

E

**COMUNE DI GENOVA – AREA POLITICHE CULTURALI – DIREZIONE MUSEI** (di seguito  
"Comune") rappresentato dal Direttore dei Civici Musei di Genova, dott.ssa Simonetta Barboni,  
domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Musei, via del Seminario 16, 16121 Genova  
(C.F. 00856930102);

congiuntamente definiti nel prosieguo "le parti" ovvero "i soggetti sottoscrittori".

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del  
paesaggio" dispone:

"1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a  
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione  
e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di  
promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi  
di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì  
la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la  
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”;
- l'articolo 111 del Decreto Legislativo n. 42/2004, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che:  
"1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”;
  - l'articolo 112, comma 4 del Decreto Legislativo n. 42/2004, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso una fase strategica, nella quale *“Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”*;

#### CONSIDERATO CHE

- Il Comune, al fine di dare attuazione alle "Linee Programmatiche" 2022-2027, che nella Sezione 5.2 "La Genova della Cultura" si prefiggono l'obiettivo di interpretare la propria eccellenza locale all'interno di un clima culturale fortemente identitario che generi valore sociale per la comunità, per i visitatori e i cittadini anche attraverso la gestione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi, ha ritenuto di prioritaria importanza avviare un'opera di restauro e di riqualificazione del Chiostro di San Bartolomeo della Certosa, attualmente in corso di completamento, che ha comportato importanti lavori di recupero e valorizzazione dei locali e spazi di civica proprietà;
- Il Municipio Valpolcevera con Decisione di Giunta n. 5 del 16 marzo 2023 ha approvato la proposta museologica finalizzata allo spostamento del "Museo di Storia e Cultura Contadina" dall'attuale collocazione al quartiere del Garbo alla Certosa di San Bartolomeo, considerando un importante arricchimento del territorio la presenza di codesta struttura museale permanente, aperta al pubblico, al servizio e per lo sviluppo della società, che acquisisce e conserva collezioni, compie e promuove ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le comunica, le valorizza e le espone al fine di favorirne lo studio e la conoscenza, educare ed intrattenere, in conformità all'art. 3 del Regolamento dei Musei Civici Genovesi;

- Nel PGE 2022, CONTESTO: 199.1- Settore Musei del Mare e delle Migrazioni e Gestione Tecnica Musei - Obiettivo 2 – “Adeguamento delle strutture museali afferenti al Settore e valorizzazione del relativo patrimonio artistico e culturale”, Obiettivo operativo: 05.02.01-PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE - Indicatore: Approvazione nuovo progetto di allestimento Museo di Storia e Cultura Contadine, era prevista la predisposizione di un nuovo allestimento per le collezioni del Museo di Storia e Cultura Contadina in funzione di una sua riapertura;
- Si è pertanto provveduto ad elaborare il progetto museologico di allestimento di spazi espositivi all'interno del complesso della Certosa di San Bartolomeo a Rivarolo;
- La proposta museologica di spostamento del “Museo di Storia e Cultura Contadina” alla Certosa di San Bartolomeo è stata presentata al Tavolo della Cultura e approvato dal Municipio V Valpolcevera con Decisione di Giunta n. 5 del 16 marzo 2023;
- Il progetto dei contenuti scientifici prevede, tra l'altro, l'allestimento di tre locali sul lato nord del chiostro al piano terra, dedicati alle testimonianze storiche, archeologiche e architettoniche del complesso in connessione al territorio e alle materie prime impiegate nella Certosa e nella Val Polcevera;
- L'articolo 6 del Regolamento dei Musei Civici Genovesi prevede che *“Al fine di realizzare i compiti istituzionali di cui al presente regolamento, le istituzioni museali promuovono rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, attraverso le locali Soprintendenze, e l'Università degli Studi, anche mediante la stipulazione di idonei protocolli d'intesa”*;
- L'articolo 25 del Regolamento dei Musei Civici Genovesi prevede che *“Al fine di garantirne la conservazione e la valorizzazione, i beni culturali di proprietà di terzi, particolarmente significativi per la storia e la cultura della città, possono essere conservati in deposito presso i civici musei o istituti culturali, fatte salve le disposizioni vigenti in merito alle necessarie autorizzazioni di legge, previa valutazione dell'opportunità da parte del personale tecnico-scientifico della struttura culturale interessata”*;
- Nel caso di cui trattasi, gli spazi espositivi della Certosa di San Bartolomeo a Rivarolo andranno ad ospitare materiali demo-etnoantropologici e di cultura materiale del Museo di Storia e Cultura Contadina Genovese e Ligure, la cui curatela scientifica ricade nelle competenze del Conservatore Responsabile del Museo di Archeologia Ligure, in possesso di requisiti di specifica professionalità richiesti dalla tipologia di museo, comprovati da idoneo *curriculum* culturale e scientifico, e a cui già compete la responsabilità delle collezioni del Museo di Archeologia Ligure. Tali collezioni comprendono numerosi e importanti materiali archeologici di proprietà statale in deposito nell'ambito della Convenzione tra Stato e Comune, stipulata nel 1932 e in corso di aggiornamento da parte degli enti firmatari del presente accordo. Il responsabile del Museo di Storia Contadina

Genovese e Ligure risulta, pertanto, in possesso delle competenze e dei requisiti necessari ad assumere le responsabilità di collezioni museali di reperti archeologici.

#### **PRESO ATTO CHE**

- Nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova stazione della metropolitana Brin-Canepari in Piazzale Palli sono state rinvenute tracce di un insediamento produttivo comprendente una struttura particolarmente ben conservata identificata come fornace per ceramica di età romano-imperiale;
- La Soprintendenza ha richiesto l'attivazione, a seguito dei rinvenimenti archeologici effettuati, delle dovute procedure di messa in sicurezza del contesto archeologico, consistenti nelle operazioni di indagine stratigrafica integrale con la completa messa in evidenza delle strutture del complesso produttivo in cui si inserisce la fornace e nella pianificazione del successivo intervento di valorizzazione con la progettazione delle più idonee operazioni di smontaggio, traslazione e ricomposizione del manufatto presso la Certosa di S. Bartolomeo;
- il Comune, tramite la Direzione Lavori della nuova stazione, si è preso carico dei lavori summenzionati di scavo archeologico, progettazione e traslazione del manufatto della fornace presso gli spazi della Certosa ai fini della successiva musealizzazione;
- La Soprintendenza si è prontamente attivata nell'ambito della proposta di programmazione triennale LL.PP. per il periodo 2024-2026 con la richiesta di uno specifico finanziamento denominato *"Stazione Metro Certosa - Rivarolo (GE). Lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del sito produttivo di età romana rinvenuto in occasione delle indagini di archeologia preventiva"* per un importo pari a Euro 48.000,00, al fine di contribuire alla valorizzazione dei rinvenimenti all'interno del nuovo complesso Museale della Certosa di Rivarolo (rimontaggio della fornace all'interno degli spazi museali, allestimento percorso espositivo con pannellistica, plastico e/o supporti multimediali);

Sulla scorta di quanto sopra esposto, i Sottoscrittori del presente Accordo

#### **CONCORDANO**

- che il Progetto museologico degli spazi espositivi all'interno della Certosa di San Bartolomeo, così come inizialmente concepito e dettagliato, necessita di una revisione, sia per quanto attiene alle forme espositive previste, sia per quanto attiene ai contenuti del percorso scientifico, per accogliere i reperti archeologici scoperti in occasione degli scavi per la realizzazione della nuova Stazione metro di Rivarolo – Piazza Palli, che documentano aspetti fondamentali della vita delle comunità della Val Polcevera in età romana;
- che il Progetto di allestimento degli stessi spazi espositivi sia elaborato tenendo conto dell'inserimento delle nuove acquisizioni archeologiche;

- che il contributo della Soprintendenza sia opportuno e necessario alla realizzazione del nuovo Museo e alla rivisitazione architettonica, museografica e museologica del progetto, e che avvenga sia attraverso il coinvolgimento del personale ad esso afferente, sia attraverso la messa a disposizione del patrimonio di conoscenze (immateriale) e di reperti (materiale), frutto dei rinvenimenti nel territorio della Val Polcevera;
- che le operazioni di prelievo, messa in sicurezza e imballaggio dei reperti e dei resti archeologici rinvenuti durante gli scavi della Stazione della Metropolitana avvengano sotto la direzione e la supervisione della Soprintendenza;
- che i resti della fornace romana vengano temporaneamente trasferiti all'interno della Certosa di San Bartolomeo, nell'area del porticato a nord-ovest, identificata in occasione dei sopralluoghi effettuati da referenti della Soprintendenza, del Municipio V Valpolcevera, dell'Unità di Progetto Grandi Infrastrutture e del Settore Musei;
- che nei locali a piano terra, definiti nel progetto museologico summenzionato, siano successivamente ricollocati i resti e i reperti, in particolare la fornace di età romana imperiale corredata dai necessari supporti didattico-multimediali;

#### **E CONVENGONO**

sull'opportunità di sottoscrivere un Accordo di valorizzazione ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

#### **RITENUTO PERTANTO NECESSARIO**

definire una strategia condivisa tra Soprintendenza e Comune finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato:

- dal complesso archeologico di età romana, rinvenuto nell'area di piazzale Palli (Brin-Certosa), quale testimonianza della vita e delle attività delle comunità della Val Polcevera in età antica;
- dal complesso dei materiali del "Museo di Storia e Cultura Contadina";
- dalle architetture e dalla storia della Valpolcevera, quale luogo di sviluppo della vita cittadina a livello economico, politico e sociale;

#### **LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO**

##### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di valorizzazione.

2. Con il presente Accordo la Soprintendenza e il Comune definiscono le modalità dell'allestimento museale dei reperti archeologici di cui in premessa, finalizzato a fornire una testimonianza diretta della rilevanza insediativa e produttiva della Val Polcevera a partire dall'età antica, da istituire nei locali della Certosa di San Bartolomeo individuati, per finalità espositive, dalla Decisione di Giunta n. 5 del Municipio V Valpolcevera in data 16 marzo 2023.

#### **Articolo 2 - Finalità**

1. Il presente Accordo è finalizzato a promuovere ed attuare la conservazione, l'esposizione, la fruizione e la comunicazione delle testimonianze materiali e immateriali relative agli insediamenti di epoca antica in Val Polcevera, costituite in particolare dall'insediamento produttivo e dalla fornace rinvenuta durante gli scavi per la realizzazione della nuova stazione della metropolitana a Brin-Certosa.

#### **Articolo 3 - Linee guida**

1. La Soprintendenza e il Comune convengono sulle seguenti linee guida:

a) Sviluppo delle attività di valorizzazione museale dei ritrovamenti archeologici e miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;

b) Sviluppo delle attività di promozione e di integrazione del Museo di storia e cultura contadina all'interno dei settori e dei percorsi legati ai beni culturali, anche grazie a sinergie e accordi con altri enti territoriali e, in particolare, con la Direzione Regionale Musei della Liguria, a cui spetta il compito, ai sensi del DPCM 169/2019, art. 42, commi b-c, di promuovere la costituzione di un sistema museale regionale integrato, garantendo omogeneità di servizi e di standard.

#### **Articolo 4 - Obiettivi**

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 e delle linee guida di cui all'articolo 3, la Soprintendenza e il Comune concordano di perseguire i seguenti obiettivi:

a) conservare, ordinare ed esporre tali beni culturali, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, per finalità di educazione e di studio delle tracce di frequentazione umana in Val Polcevera, offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico e culturale, sia sotto l'aspetto sociale ed economico;

- b) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi espositivi, anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali standard di fruizione;
- c) promuovere e attuare iniziative di sviluppo turistico e culturale, al fine di potenziare l'offerta di servizi turistici in modo tale da renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali.

#### **Articolo 5 - Modalità di collaborazione e impegni delle parti**

1. La Soprintendenza si impegna a favorire la concessione in deposito per fini espositivi al Comune, nei locali sopra individuati della Certosa di San Bartolomeo, dei reperti di proprietà statale che saranno individuati nel progetto scientifico-espositivo di cui è prevista la revisione, nonché a promuovere il conferimento di ulteriori testimonianze documentarie nella disponibilità del medesimo, favorendo, altresì, il deposito o il prestito di ulteriori reperti a disposizione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La Soprintendenza si impegna a richiedere finanziamenti dedicati a realizzare le necessarie opere di restauro, consolidamento e allestimento espositivo dei reperti archeologici, in particolare della fornace rinvenuta durante le operazioni di scavo.

3. Il Comune si impegna a realizzare all'interno della Certosa di San Bartolomeo spazi attrezzati ai fini museali, idonei ad accoglierne l'esposizione delle strutture archeologiche della fornace e dei relativi supporti didattico multimediali, nonché le attività di valorizzazione e i servizi al pubblico.

4. Il Comune si impegna a organizzare i servizi di accoglienza, curatela, sicurezza, conduzione tecnico-scientifica, e a garantirne la sostenibilità, individuando le soluzioni tecniche e organizzative più opportune, demandando alle Direzioni competenti i necessari adempimenti amministrativi e regolamentando gli stessi mediante appositi provvedimenti dirigenziali.

5. Il Comune si impegna inoltre a promuovere i beni culturali oggetto di ritrovamento, quali elementi importanti dell'offerta turistico-culturale cittadina, secondo i canali istituzionali a disposizione e nell'ambito del sistema museale cittadino.

6. La Soprintendenza e il Comune si impegnano, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti e delle proprie competenze, a concorrere alla realizzazione del Progetto Scientifico ed Espositivo dei reperti archeologici, che sarà redatto di comune accordo tra i sottoscrittori del presente protocollo e finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione di tali beni all'interno della Certosa di San Bartolomeo

#### **Articolo 6 - Pubblicazioni e divulgazione delle attività e dei risultati**

1. Le eventuali pubblicazioni e i materiali illustrativi prodotti nel corso delle fasi attuative del presente Accordo di Valorizzazione sono da intendersi di comune proprietà degli Enti sottoscrittori, i quali condivideranno e concorderanno i contenuti e le forme della loro diffusione ed edizione.
2. Le pubblicazioni e i materiali illustrativi sopraccitati dovranno riportare i loghi degli Enti sottoscrittori del presente Accordo.
3. I loghi degli Enti sottoscrittori apposti sulle pubblicazioni e i materiali illustrativi sopraccitati avranno pari visibilità e dignità.
4. Qualunque altra forma di presentazione o comunicazione a terzi mediante comunicati e conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche compresa la diffusione via internet e la partecipazione a convegni, seminari ecc., da parte dei firmatari sarà preventivamente concordata tra i medesimi sottoscrittori del presente Accordo.

#### **Articolo 7 - Durata e revisione dell'Accordo**

1. Il presente Accordo di valorizzazione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di pari durata previo accordo scritto tra le parti firmatarie.
2. Il presente Accordo può essere modificato con atti integrativi da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 e sulla base dei risultati conseguiti.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e formalizzate mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente Accordo, attraverso comunicazione in forma scritta da inviare tramite PEC. A tal proposito, le Parti indicano i relativi indirizzi:
  - per la Soprintendenza: Via Balbi 10 – 16126 Genova  
PEC [sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it)
  - per il Comune: Via del Seminario 16, Corpo C – III piano, 16121 Genova  
PEC [dirbeniculturali.comge@postecert.it](mailto:dirbeniculturali.comge@postecert.it)

**Articolo 8 - (Riservatezza)**

1. Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente Accordo.

2. Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice della Privacy), al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

**Articolo 9 - (Firma digitale)**

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Articolo 10 - (Norma di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile.

**Articolo 11 - (Foro competente)**

1. Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui ciò non sia possibile, prendono atto che la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova e come individuato dall'art.23 c.p.c.

Genova, .....

Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per la città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia,  
Arch. Cristina BARTOLINI

.....

Il Direttore Civici Musei di Genova  
per il Comune di Genova  
Dott.ssa Simonetta BARBONI

.....

## **DGC-2023-226 REVISIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER MINORENNI E GENITORE-BAMBINO ACCREDITATI E CONTRATTUALIZZATI CON IL COMUNE DI GENOVA**

### **RILEVATO CHE**

1. le Linee programmatiche del Sindaco 2022-2027 indicano come sia compito del Comune di Genova attuare “i propri interventi di sostegno a favore delle persone e delle famiglie, ai sensi della L 328/2000 e della LR 12/2006, progettando e realizzando il sistema locale dei servizi sociali”, soprattutto in merito al “sostegno socio-educativo a nuclei con minori, con particolare attenzione alla tutela del minore”;
2. il Comune di Genova ha realizzato l’accreditamento del sistema di accoglienza residenziale e semiresidenziale a favore di minorenni e genitore/bambino, che versino in situazioni di particolare vulnerabilità e necessitano di tutela, individuando le rette relative ad ogni tipologia di struttura residenziale e semiresidenziale per minori e genitore-bambino;
3. nel 2020 sono stati restituiti gli esiti dello studio effettuato dal Dipartimento di Economia (DIEC), dell’Università degli studi di Genova, utile alla definizione di un “modello per la determinazione delle tariffe di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali per minori”, da cui è emersa la corrispondenza con le rette in quel momento riconosciute, tra le altre le Comunità di accoglienza residenziale per minori;
4. negli anni successivi al 2020 sono stati adeguati i CCNL AGIDAE, adeguamento che ha gravato per un valore pari al 4,5% sul costo del lavoro che incide sulla retta per circa il 70% del valore complessivo;
5. alcuni modelli di servizio richiedono un aggiornamento, per meglio rispondere alle rinnovate esigenze dei minorenni e delle loro famiglie, in particolare le Comunità genitore/bambino, i Centri Diurni (CEDis), gli Alloggi per le autonomie e le Case Famiglia;
6. il Forum del Terzo Settore genovese, in rappresentanza degli Enti gestori dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minorenni e genitore-bambino accreditati dal Comune di Genova, ha promosso un confronto con l’Amministrazione da cui è discesa la condivisione (comunicazione del 6 dicembre 2023, prot. 20/12/2023.0601766.E) delle valutazioni esposte nei punti precedenti e la richiesta della costituzione di un tavolo tecnico permanente, finalizzato alla promozione della revisione di alcuni modelli di servizio (Comunità genitore-bambino, Centri diurni ad integrazione socio-sanitaria, Case famiglia, alloggi per le autonomie) e ad affrontare alcune tematiche sulle quali l’Amministrazione possa farsi parte diligente con le istituzioni competenti (ad esempio: esenzione ticket sanitari);

**RITENUTO OPPORTUNO**, per quanto sopra integralmente richiamato, stabilire quanto segue, cui dovrà attenersi il Dirigente competente, per la revisione del sistema dei servizi residenziali e semi-residenziali per minorenni e genitore-bambino, anche in relazione a quanto potrà emergere dall’approvazione, in via definitiva, del Piano Sociale Integrato Regionale per il periodo 2023-2025 in corso di adozione da parte della Regione Liguria:

- a. avviare un tavolo permanente di co-programmazione tra Comune ed Enti del Terzo Settore per l’analisi dei bisogni finalizzata anche alla revisione dei modelli di servizio e per affrontare tematiche sulle quali le parti possano farsi parte diligente con le Istituzioni competenti;
- b. avviare progressivamente, nel corso del 2024, la revisione dei modelli di servizio che richiedano un aggiornamento, per meglio rispondere alle rinnovate esigenze dei minorenni e delle loro famiglie, a partire dalle Comunità genitore/bambino, e successivamente i Centri Diurni (CEDis), le Case Famiglia e gli Alloggi per le autonomie;
- c. prevedere un adeguamento delle rette delle strutture di accoglienza residenziale accreditate e convenzionate con il Comune di Genova, per un valore pari al 4,5% sul costo del lavoro, calcolato sul 70% del valore complessivo della retta, a partire dal mese di gennaio 2024, come in premessa specificato

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1- di stabilire quanto segue, cui dovrà attenersi il Dirigente competente, per la revisione del sistema dei servizi residenziali e semi-residenziali per minorenni e genitore-bambino, anche in relazione a quanto potrà emergere dall’approvazione, in via definitiva, del Piano Sociale Integrato Regionale per il periodo 2023-2025 in corso di adozione da parte della Regione Liguria:

- a. avviare un tavolo permanente di co-programmazione tra Comune ed Enti del Terzo Settore per l’analisi dei bisogni finalizzata anche alla revisione dei modelli di servizio e per affrontare tematiche sulle quali le parti possano farsi parte diligente con le Istituzioni competenti;

b.avviare progressivamente, nel corso del 2024, la revisione dei modelli di servizio che richiedano un aggiornamento, per meglio rispondere alle rinnovate esigenze dei minorenni e delle loro famiglie, a partire dalle Comunità genitore/bambino, e successivamente i Centri Diurni (CEDis), le Case Famiglia e gli Alloggi per le autonomie;

c.prevedere un adeguamento delle rette delle strutture di accoglienza residenziale accreditate e convenzionate con il Comune di Genova, per un valore paria al 4,5% sul costo del lavoro, calcolato sul 70% del valore complessivo della retta, a partire dal mese di gennaio 2024, come in premessa specificato;

### **22-12-2023**

## **DGC-2023-225 ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER ATTIVITA'TURISTICO-BALNEARI**

PREMESSO che

- con Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, sono state conferite alle Regioni, fra l'altro, le funzioni in materia di Demanio Marittimo;
- in attuazione della norma sopraccitata, con Legge Regione Liguria 28.04.1999 n. 13, come modificata dalla Legge Regione 03.01.2002 n. 1, dette competenze sono state trasferite ai Comuni;
- le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Genova sono quelle della linea di costa comprese:
  - a levante tra il confine con il Comune di Bogliasco ed il promontorio di San Nazzaro;
  - a ponente tra il rio Lavandè ed il confine con il Comune di Arenzano;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1007 del 9.8.2002 sono state assegnate le funzioni in materia di concessioni sul demanio marittimo;
- la tematica della durata delle concessioni demaniali marittime e della compatibilità di quest'ultima con l'ordinamento eurounitario è da tempo oggetto di molteplici interventi normativi e giurisprudenziali che ne hanno accentuato i profili di complessità sotto il profilo gestorio da parte degli enti concedenti ai quali competono, appunto, le funzioni amministrative in materia demaniale;
- difatti, le concessioni demaniali marittime rilasciate per attività turistico-ricreative sono state automaticamente e a più riprese prorogate quanto alla loro durata: dapprima, con D.L. n. 194/2009, al 31.12.2020 (normativa ritenuta dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 14.7.2016, C-458/14 e 67/15, Promoimpresa, contrastante con i principi del Trattato e con la direttiva 2006/123 (c.d. direttiva Bolkestein)), successivamente (con L. 145/2018 art. 1, commi 675 e ss. e dall'art. 182 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio) al 31.12.2033 (con conseguente apertura della procedura di infrazione a danno dello Stato italiano da parte della Commissione UE, con nota del 10.12.2020) e, infine, al 31.12.2023 (con l'art. 3, c. 1 L. 5.8.2022, n. 118, in linea con l'orientamento giurisprudenziale di cui alle note sentenze nn. 17 e 18 del 9.11.2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), con possibilità riconosciuta in capo all'Autorità competente all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica in presenza di "ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023" di "differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024" (art. 3, c. 3 L. 5.8.2022, n. 118);
- peraltro, ai sensi dell'art. 4 della L. 5.8.2022, n. 118, il Governo, (c. 1) "al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale(...)", è stato delegato ad adottare "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (...) uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro" anche al fine di definire (c. 2 lett. e) "una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni";
- tuttavia le summenzionate disposizioni sono state successivamente superate con il D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con L. 24.2.2023, n. 14 (c.d. decreto Milleproroghe), il quale, oltre a prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di definire "criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera" (art. 10-quater), è intervenuto sulla L. 118/2022:
- prorogando il termine di conclusione delle procedure selettive ordinario dal 31.12.2023 al 31.12.2024 e quello eccezionale, vale a dire in caso di impossibilità di rispetto del termine ordinario per ragioni oggettive dal 31.12.2024 al 31.12.2025 (art. 10 quater);
- prorogando il termine per la mappatura delle concessioni demaniali in essere e per dettare le regole uniformi per l'affidamento di nuove concessioni al 27.7.2023 (i.e. undici mesi e non più sei mesi dall'entrata in vigore della L. 118/2022);
- inserendo all'art. 4, c. 4- bis L. 118/2022 il divieto agli enti concedenti, fino all'adozione dei decreti legislativi di riordino della materia delle concessioni demaniali, di procedere "all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni";

- in tale contesto normativo, l'orientamento giurisprudenziale risulta ormai consolidato, anche alla luce del più recente intervento della Corte di Giustizia UE (CGUE), del 20.4.2023, n. 348/22 che ha ribadito l'obbligo per gli Stati membri di applicare procedure per l'affidamento di nuove concessioni, l'obbligo in capo agli organi giurisdizionali e amministrativi (nazionali e comunali) di disapplicare eventuali disposizioni nazionali con esso incompatibili e il divieto, conseguentemente, di rinnovi automatici e/o di proroghe degli affidamenti;

- le conclusioni della summenzionata pronuncia della CGUE risultano recepite dalla giurisprudenza amministrativa nazionale, laddove ancora di recente, ponendosi in linea di continuità con quanto affermato dalle ricordate sentenze nn. 17 e 18 dell'Adunanza Plenaria, è stata dichiarato che "non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10 – quater, comma 3, del D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. In L. 24.2.2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo di Stato" (Cons. Stato, sez. VI, 1.3.2023, n. 2192, in senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 28.8.2023, n. 7992);

- peraltro, ad oggi, i principi di diritto affermati dalle citate pronunce dell'Adunanza Plenaria impugnate innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non sono stati da quest'ultima smentiti, avendo la stessa precisato con sentenza pubblicata in data 23.11.2023 che spetterà allo stesso "Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti";

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

## **DELIBERA**

1) richiamato tutto quanto sopra osservato e premesso, di proseguire, in linea di continuità con le fasi preliminari prodromiche alle procedure di evidenza pubblica già deliberate con la D.G.C. n. 18/2021, le attività finalizzate al rinnovo del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative;

2) di assegnare a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari il termine del 30.4.2024 per la presentazione della documentazione progettuale concernente la:

- riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica;

- realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con parti- colare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;

- realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strut- ture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retro- stanti le aree in concessione;

3) di dare adeguata forma di pubblicità della progettazione di cui sopra, procedendo, in caso di osservazioni/ istanze concorrenti, alla redazione e pubblicazione di bandi per la nuova assegnazione delle concessioni in questione in conformità con la disciplina di cui al vigente Codice della Navigazione e ai principi di cui all'art. di cui all'art. 4, c. 2, lett. e) L. 118/2022;

4) di avvalersi, in ragione dell'oggettiva impossibilità di concludere le procedure selettive entro il 31.12.2023, della facoltà di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 118 del 5.8.2022, differendo il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2024, salvo che medio tempore intervenga successiva normativa di contenuto diverso;

5) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;

6) di dare mandato alla Direzione Demanio e Patrimonio di dare attuazione al presente provvedimento

**22-12-2023**

**DGC-2023-224 APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE ANNO 2023**

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

## **DELIBERA**

1. di prendere atto e approvare tutto quanto esplicitato nelle premesse che qui si intendono richiamate;

2.di prendere atto e approvare tutti gli allegati generici al presente Provvedimento e conservati agli atti dei competenti uffici, nonché, degli allegati parte integrante dello stesso Provvedimento;

3.di ritenere strategico e opportuno individuare le iniziative riportate in premessa come particolarmente meritevoli di supporto della Civica Amministrazione nell'ambito delle azioni del Piano strategico della cultura negli anni 2023-2026 "Futuro in cultura: l'eccezionale nel quotidiano", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46, del 21.3.2023;

4.approvare di sostenere economicamente le iniziative selezionate - comunque nel limite massimo delle risorse attualmente disponibili a Bilancio corrente - attraverso l'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute a fronte del presentazione di progetto culturale, negli importi così ripartiti:

-Teatro Pubblico Ligure per la realizzazione e promozione del film "VITE NON CALCOLATE", complessivi Euro 15.000,00;

-Associazione Liguri nel Mondo A.P.S. per la realizzazione e produzione del "Podcast Cristoforo Colombo", complessivi Euro 4.500,00

-Associazione Festival della Scienza per il progetto "Leggere di scienza" nel contesto delle iniziative del progetto A parole spiegate! per Genova Capitale Italiana del Libro, complessivi Euro 10.000,00;

-Fondazione Luzzati Teatro della Tosse per supporto alla promozione dello spettacolo "I NOSTRI ANTENATI" in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, complessivi Euro 10.000,00;

-Consulta Ligure delle Associazione per la Cultura, le arti, le Tradizioni e la difesa dell'Ambiente per "SENSA MUGUGNI - Cultura, Bellezza e Ambiente", complessivi Euro 8.000,00.

-Associazione Confraternita del Santissimo Sacramento e Santa Maria di Terpi per l'evento di valorizzazione e promozione degli aspetti e della tradizione ligure e ge- novese nell'ambito della missione di interscambio con l'Argentina complessivi Euro 5.000,00

#### **22-12-2023**

**DGC-2023-223 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON APPARTENENTE ALL'AREA SEPARATA DELLA DIRIGENZA: NORMATIVO PER GLI ANNI 2023-2025, ECONOMICO PER L'ANNUALITA' 2023, STRALCIO RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SEDI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, E DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNUALITA' 2023**

#### **14-12-2023**

**DGC-2023-222 PROGETTO ASSI DI FORZA – REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO E LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AREA EX OFFICINA GUGLIELMETTI IN VAL BISAGNO PNRR M2C2 I 4.2 CUP B31E20000230001 – MOGE 20639**

#### **PREMESSO:**

- che con il D.M. n. 350 del 13.08.2020 è stato assegnato al Comune di Genova un contributo di € 471.645.087,12 per la realizzazione dell'intervento "Sistema degli assi di forza per il TPL (rete filoviaria), avendo valutato il progetto meritorio di finanziamento ed avendo accolto la richiesta di finanziamento del 100% dei costi di investimento stimati in sede di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, di cui € 348.395.087,12 per lavori e somme a disposizione ed € 123.250.000,00 per l'acquisto del materiale rotabile;

- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00217/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento Assi di Forza, comprensivo del Quadro Economico complessivo dell'intervento riportato nel seguito:

<b>Voce di Spesa</b>	<b>Importo</b>
Studi preliminari e progettazione;	17.655.410,63 €
Direzione dei lavori e supervisione	12.606.231,21 €
Totale lavori (Gavette – Staglieno – Tracciati – Parcheggio Campanule)	233.085.315,93 €
Somme a disposizione Appalto integrato I stralcio	42.939.117,69 €
Veicoli	123.250.000,00 €
Altre voci (IVA e costi generali)	42.109.011,64 €
<b>TOTALE spese</b>	<b>471.645.087,12 €</b>

- che con successivo D.M. n. 448 del 16.11.2021, ed in particola tramite il suo allegato 2, l'intervento "Sistema degli Assi di Forza per il Trasporto Pubblico Locale" è stato individuato tra quelli finanziati quota parte dal PNRR, determinando una ripartizione delle fonti di finanziamento come di seguito elencato:» € 173.728.287,00 quale finanziamento a valere sui fondi PNRR (finanziato dall'Unione Europea programma NextGenerationEU),» € 297.916.800,12 quale finanziamento derivante da fonti nazionali e prevedendo – in ogni caso – quale data di ultimazione degli interventi il 30.06.2026;

- che nello sviluppo delle attività progettuali è emersa la necessità di reperire spazi aggiuntivi per il parcheggio dei veicoli e che si è manifestata l'opportunità di acquisire l'area delle ex officine Guglielmetti, in passato già sito utilizzato da AMT SpA per le attività relative all'esercizio del trasporto pubblico locale;

- che l'area delle ex officine Guglielmetti risulta fondamentale per l'intervento Assi di Forza in quanto necessaria a ricoverare e mantenere i veicoli dedicati al Trasporto Pubblico Locale sia nel transitorio, ovvero durante gli importanti lavori di ristrutturazione delle rimesse aziendali di AMT SpA site in Gavette e Staglieno, sia a regime allorché continuerà a essere gestita direttamente da AMT SpA terminati i suddetti lavori;

- che con nota prot. PG/2023/108918 del 13.03.2023 il Comune di Genova ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse economiche relative all'intervento Assi di Forza per le operazioni di compravendita dell'ex officina Guglielmetti;

- che il progetto definitivo dell'intervento è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'ottenimento del N.O.T. (Nulla Osta Tecnico) e che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, il Ministero ha richiesto l'aggiornamento del Quadro Economico complessivo dell'intervento;

- che il Quadro Economico, inviato al Ministero in ultimo con nota prot. PG/2023/320728 del 17.07.2023, ricomprendeva una somma di € 5.500.000,00 per l'acquisizione delle aree ex Guglielmetti;

- che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota assunta agli atti degli uffici con prot. PG/2023/406642 del 11.09.2023, verificata la effettiva necessità dell'area per la gestione dell'intervento Assi di Forza, ha confermato l'ammissibilità a finanziamento della voce relativa all'acquisto dell'area ex officine Guglielmetti;

- che, sulla base degli ultimi aggiornamenti, il Quadro Economico complessivo dell'intervento ad oggi in sintesi risulta:

<b>Voce di Spesa</b>	<b>Importo (incl. oneri e IVA)</b>
Finanziamento Ministeriale (quota Ministeriale + quota PNRR)	471.645.087,12 €
Finanziamento FOI – Fondo Opere Indifferibili	26.605.942,50 €
<b>TOTALE budget</b>	<b>498.251.029,62 €</b>
Progettazione	7.882.245,15 €
Verifica della Progettazione	443.615,56 €
Project Management Office	7.603.655,53 €
Aggiudicazione Appalto integrato I stralcio (Gavette – Staglieno)	64.919.516,57 €
Somme a Disposizione Appalto integrato I stralcio	9.184.786,85 €
Aggiudicazione Appalto integrato II stralcio (Tracciati - Campanule)	211.730.960,81 €
Somme a Disposizione Appalto integrato II stralcio	49.329.855,19 €
Campi – Lavori	3.404.647,09 €
Guglielmetti – Acquisto	5.500.000,00 €
Guglielmetti – Lavori	3.000.000,00 €
Veicoli	123.250.000,00 €
Altre voci	12.001.746,87 €
<b>TOTALE spese</b>	<b>498.251.029,62 €</b>

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

#### **DELIBERA**

1) di approvare l'aggiornamento del Quadro Economico dell'intervento ASSI di Forza, rappresentato nella tabella seguente e che include una voce di spesa pari a € 5.500.000,00 per l'acquisto dell'area ex officine Guglielmetti:

<b>Voce di Spesa</b>	<b>Importo (incl. oneri e IVA)</b>
Finanziamento Ministeriale (quota Ministeriale + quota PNRR)	471.645.087,12 €
Finanziamento FOI – Fondo Opere Indifferibili	26.605.942,50 €
<b>TOTALE budget</b>	<b>498.251.029,62 €</b>
Progettazione	7.882.245,15 €
Verifica della Progettazione	443.615,56 €
Project Management Office	7.603.655,53 €
Aggiudicazione Appalto integrato I stralcio (Gavette – Staglieno)	64.919.516,57 €
Somme a Disposizione Appalto integrato I stralcio	9.184.786,85 €
Aggiudicazione Appalto integrato II stralcio (Tracciati - Campanule)	211.730.960,81 €
Somme a Disposizione Appalto integrato II stralcio	49.329.855,19 €
Campi – Lavori	3.404.647,09 €
Guglielmetti – Acquisto	5.500.000,00 €
Guglielmetti – Lavori	3.000.000,00 €
Veicoli	123.250.000,00 €
Altre voci	12.001.746,87 €
<b>TOTALE spese</b>	<b>498.251.029,62 €</b>

2) di dare atto che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota assunta agli atti degli uffici con prot. PG/2023/406642 del 11.09.2023, verificata la effettiva necessità dell'area per la gestione dell'intervento Assi di Forza, ha confermato l'ammissibilità a finanziamento della voce relativa all'acquisto dell'area ex officine Guglielmetti;

3) di dover individuare AMT SpA come il soggetto che procederà alle operazioni di compravendita dell'area delle ex officine Guglielmetti;

4) di dare mandato all'Area Project Management Office – Progetto 4 Assi per il Trasporto Pubblico Locale – di procedere all'individuazione di AMT SpA come soggetto attuatore per l'attività di acquisto dell'area delle officine Guglielmetti attraverso un addendum all'accordo già stipulato per l'acquisto del materiale rotabile;

**14-12-2023**

**DGC-2023-221 ADESIONE AI PATTI DI SUSSIDIARIETA' REGIONALI RELATIVI AD INVECCHIAMENTO ATTIVO, CUSTODI SOCIALI E MAGGIORDOMO DI QUARTIERE**

PREMESSO che Regione Liguria

- ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro un Accordo di Programma (di cui al Decreto Ministeriale 141/2022 e al Decreto Dirigenziale regionale n. 478/2022), a favore anche di interventi di inclusione sociale a favore di persone anziane;

- a seguito di specifiche procedure ad evidenza pubblica, ha concretizzato due patti di sussidiarietà rispettivamente per le attività di "Maggiordomo di quartiere e custodi sociali" (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 298/2023 e al Decreto del Dirigente di Regione Liguria 4112/2023\_Capofila Coop Soc Coop Agorà, come da convenzione sottoscritta in data 25/08/2023) e per la "progettazione di iniziative di interesse generale a valere sul Fondo Ministeriale anno 2022- Area anziani" (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. ° 828-2023 e al Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 7802/2023 Capofila Associazione AUSER Liguria e Genova ODV).

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte, di:

-aderire, al fine di promuovere attività di prevenzione e promozione a favore delle persone anziane, ai patti di sussidiarietà promossi dalla Regione Liguria con i provvedimenti indicati per l'attivazione di interventi coerenti, integrativi e complementari a livello locale;

-avvalersi delle reti degli Enti del terzo Settore individuate da Regione Liguria in relazione ai patti di sussidiarietà per le attività "Maggiordomo di quartiere e custodi sociali" (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 298/2023 e al Decreto del Dirigente di Regione Liguria 4112/2023\_Capofila Coop Soc Coop Agorà, come da convenzione sottoscritta in data 25/08/2023) e per la "progettazione di iniziative di interesse generale a valere sul Fondo Ministeriale anno 2022- Area anziani" (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. ° 828-2023 e al Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 7802/2023 Capofila Associazione AUSER Liguria e Genova ODV);

-estendere l'adesione ad ulteriori patti di sussidiarietà, che siano in seguito formalizzati a livello regionale, qualora gli stessi siano coerenti con gli obiettivi e le azioni dell'Amministrazione.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premesse di:

1.aderire, al fine di promuovere attività di prevenzione e promozione a favore delle persone anziane, ai patti di sussidiarietà promossi dalla Regione Liguria con i provvedimenti indicati, per l'attivazione di interventi coerenti, integrativi e complementari a livello locale;

2.avvalersi delle reti degli Enti del terzo Settore individuate da Regione Liguria in relazione ai patti di sussidiarietà per le attività "Maggiordomo di quartiere e custodi sociali" (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 298/2023 e al Decreto del Dirigente di Regione Liguria 4112/2023\_Capofila Coop Soc Coop Agorà, come da convenzione sottoscritta in data 25/08/2023) e per la "progettazione di iniziative di interesse generale a valere sul Fondo Ministeriale anno 2022- Area anziani" (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. ° 828-2023 e al Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 7802/2023 Capofila Associazione AUSER Liguria e Genova ODV);

**14-12-2023**

**DGC-2023-220 ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, QUALE SOCIO ORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE "EUROPEAN PAGANINI ROUTE".**

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità,

**DELIBERA**

1) di approvare l'adesione del Comune di Genova, in qualità di Socio Ordinario, alla Associazione "European Paganini Route";

5) di individuare nel Comitato del Premio Paganini il soggetto titolare delle valutazioni strategiche, programmatiche e operative scaturenti dall'adesione al progetto, nonché delle funzioni di rappresentanza del Comune di Genova in seno all'Associazione European Paganini Route.

Per il testo integrale della delibera con la bozza di atto costitutivo clicca qui: [www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/220-2023.pdf](http://www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/220-2023.pdf)



## **EUROPEAN PAGANINI ROUTE**

### **Candidatura per la Certificazione da parte del Consiglio d'Europa dell'Itinerario culturale dedicato a Niccolò Paganini**

#### **A. La Proposta**

Niccolò Paganini (Genova 1782 – Nizza 1840) è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi.

Tre città italiane – Genova, dove è nato, La Spezia, da dove proveniva la sua famiglia, Parma, dove è sepolto – da molti anni, organizzano festival di grande successo a lui dedicati tra i mesi di Maggio e Ottobre: *Parma Paganini Guitar Festival* (Maggio), *Festival Paganiniano di Carro* (Luglio-Agosto) e *Paganini Genova Festival* (Ottobre). L'Amministrazione Comunale di Genova ospita il Premio Paganini, considerata uno delle più prestigiose competizioni musicali per violino al mondo, e la Città di Cremona, conosciuta per i suoi maestri liutai, è la sede del più famoso Museo del Violino, rinomato per la sua collezione di strumenti creati da Antonio Stradivari e Giuseppe Guarneri del Gesù.

Niccolò Paganini ha innegabilmente giocato un ruolo chiave nel panorama della cultura europea, non solo in ambito musicale ma anche come espressione di un periodo storico di grandi cambiamenti che hanno portato alla costruzione di una nuova cittadinanza europea.

Ci sono infinite e affascinanti sfaccettature di quest'uomo. Impareggiabile ai suoi tempi, dominò i teatri di tutta Europa, cambiando, anche grazie al suo talento imprenditoriale di prim'ordine, il modo di svolgere e organizzare l'attività musicale. Paganini e Mozart sono considerati i primi grandi "europei" della storia della musica.

A luglio 2023 verrà presentata domanda per il riconoscimento dell'Itinerario Europeo Paganini (EPR) come Itinerario Culturale nel Programma del Consiglio d'Europa. L'EPR nasce per promuovere Paganini e il suo tempo, sulla base della fondazione di un Network internazionale. È già stato oggetto di un progetto pilota che ha coinvolto sei città europee durante l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 – EYCH - dell'Unione europea.



Nel ricordare l'instancabile attività concertistica di Paganini in numerosi paesi europei, il progetto pilota ha previsto l'organizzazione di una serie di iniziative – concerti, convegni, masterclass – a Vienna in Austria, Marsiglia e Nizza in Francia, Monaco di Baviera in Germania, Varsavia in Polonia e Praga nella Repubblica Ceca. L'Itinerario Paganini è stato realizzato in collaborazione con le Istituzioni locali e le Ambasciate italiane e gli Istituti di Cultura all'estero, con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, del Ministero della Cultura, delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria, nonché dei Comuni di Carro, Genova, La Spezia e Parma.

### **B. Che cosa significa l'adesione a un Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa?**

Il Programma Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa è stato lanciato nel 1987 e attualmente riconosce 48 Itinerari Internazionali. Aderire a un Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa significa far parte di un Network permanente composto da organizzazioni istituzionali, territoriali e tematiche, università, centri di ricerca e scuole, organizzazioni non-profit, luoghi della cultura e operatori privati in diversi settori.

Questo Network ha il compito di sviluppare strategie comuni in diversi Paesi europei. Tali paesi saranno geograficamente distanti ma uniti da un tema comune: la valorizzazione del loro patrimonio e della loro identità e delle loro produzioni di qualità. La Rete sarà uno strumento di marketing territoriale e anche un insieme di destinazioni e realtà di eccellenza, perseguendo progetti, programmi e strategie comuni.

### **C. Perché aderire alla EUROPEAN PAGANINI ROUTE**

*European Paganini Route* è un'occasione per incoraggiare i giovani a sviluppare le proprie capacità e talenti, prendendo spunto dalla creatività e dall'energia innovativa di Paganini. In sintonia con lo spirito europeo, l'EPR promuove una cooperazione che travalica i confini nazionali attraverso un'iniziativa culturale e musicale di respiro internazionale. Paganini fu costantemente in contatto con altri grandi compositori e musicisti del suo tempo, sia in Italia che all'estero, e si esibì nei maggiori teatri europei. Fu un virtuoso europeo completo e unico, in particolare come violinista, la cui fama è ancora oggi molto viva e fonte di ispirazione per i giovani. A lui sono dedicate numerose rassegne culturali e musicali ed è citato negli ambienti letterari, artistici e anche enogastronomici, sia in Italia che altrove.



L'appartenenza alla *European Paganini Route* significa che i partecipanti possono:

- acquisire una dimensione internazionale: diventare partecipi di una rete di prestigiose iniziative a tema Paganini in grado di raggiungere un vasto pubblico internazionale;
- promuovere il patrimonio musicale europeo e la tradizione violinistica che storicamente hanno sempre avuto un chiaro valore europeo;
- essere protagonisti di un processo di marketing territoriale che possa incentivare i flussi turistici e il relativo sviluppo economico;
- incentivare la formazione musicale dei giovani attraverso la collaborazione tra Conservatori europei;
- partecipare a un programma particolarmente attraente per la sua singolarità: solo uno dei 48 Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa riguarda un grande personaggio del mondo della musica, le *Vie di Mozart*;
- ottenere un accesso privilegiato alla partecipazione a progetti europei/internazionali e allo scambio di buone pratiche.

#### **D. I promotori italiani di EPR**

Gli enti italiani che hanno promosso *European Paganini Route* sono:

- Associazione Amici di Paganini Genova – Presidente Michele Trenti
- GOG , la Giovine Orchestra Genovese – Presidente Nicola Costa
- Società dei Concerti di La Spezia – Presidente Andrea Isola
- Società dei Concerti di Parma – Presidente Andrea Battistini
- Associazione Amici Festival Paganiniano di Carro – Presidente Monica Amari

Il presidente dell'Associazione European Paganini Route è Nicola Costa, il ruolo di Manager è ricoperto da Michele Trenti. La segreteria operativa è gestita da Camilla Mucci.

3



## **E. Coordinamento e Contatti**

Coordinamento della Candidatura della *European Paganini Route* è svolto da ARMES Progetti.

Contatti:

Presidente Nicola Costa  
[president@europanpaganiniroute.eu](mailto:president@europanpaganiniroute.eu)

Assistant Management Camilla Mucci  
[office@europeanpaganiniroute.eu](mailto:office@europeanpaganiniroute.eu)

Indirizzo: Galleria G. Mazzini, 1/1A - 16121 - Genova

**14-12-2023**

**DGC-2023-219 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA, DENOMINATO “CASA PAGANINI”**

Viste le “Linee Programmatiche” che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco 2022-2027, e in particolare gli obiettivi che riguardano:

- la collocazione di Genova sul mercato interno ed estero con una identità precisa, attraverso l’interpretazione della propria eccellenza locale, all’interno di un clima culturale fortemente identitario che generi valore sociale per la comunità, per i visitatori e i cittadini anche attraverso la gestione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi;

- il consolidamento e la diffusione dell'identità culturale di Genova attraverso il rilancio delle sue eccellenze in campo storico, musicale e artistico di respiro nazionale e internazionale;
- l'impegno affinché istituti culturali divengano sempre più luoghi di formazione e inserimento lavorativo per le giovani generazioni, investendo nelle professioni della cultura e, attraverso attività educative mirate, sensibilizzare alla cultura del bello quale elemento fondante per vivere il presente e per una società civile, creando occasioni di occupazione per specialisti dei beni culturali;

Visti, in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2013 su Proposta di Deliberazione n. 2012-DL-504 del 17/12/2012 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Genova, l'Università degli Studi di Genova e la Regione Liguria per la gestione del complesso monumentale di S. Maria delle Grazie la Nuova, detta "Casa Paganini" e relativo regolamento d'uso;
- lo Schema di Convenzione e lo Schema di Regolamento d'uso allegati parte integrante all'approvata Deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2013;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n.42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", il complesso monumentale S. Maria delle Grazie la Nuova, "Casa Paganini", sito in Genova, p.zza S. Maria in Passione 34, è soggetto alla gestione in forma associata da parte della Regione Liguria, del Comune di Genova, dell'Università degli Studi di Genova, nei modi e nei termini di seguito indicati;

Considerato, in particolare, che:

- la Regione Liguria, l'Università degli Studi di Genova, il Comune di Genova hanno siglato in data 27 marzo 2013 una Convenzione per la gestione del complesso monumentale di S. Maria delle Grazie la Nuova, denominato "Casa Paganini", con l'obiettivo strategico di confermare l'insediamento del centro di rilievo nazionale ed internazionale, nel seguito denominato "Casa Paganini-InfoMus", in continuità con quanto consolidato nella precedente convenzione siglata in data 21.06.2006;

- la Convenzione stipulata il 27 marzo 2013 ha definito la missione di "Casa Paganini-InfoMus" nelle seguenti attività:

a) un'attività scientifico-tecnologica, che definisce "Casa Paganini-InfoMus" come centro internazionale di rilievo nel segno dell'integrazione tra ricerca scientifico-tecnologica e ricerca artistica e musicale; un luogo dove esplorare le relazioni tra arte, musica, scienza e tecnologia, incubatore di nuove prospettive per la ricerca scientifica e tecnologica ispirata dalle arti; un centro dove intraprendere percorsi di ricerca innovativi per il miglioramento della qualità della vita (tempo libero, sport, edutainment, terapia e riabilitazione), per l'industria culturale e creativa (interfacce e applicazioni multimediali, valorizzazione di beni artistici e culturali attraverso la tecnologia), per le arti (musica, danza, teatro), come incubatore di nuove prospettive della musica contemporanea e di valorizzazione e di studio della musica in generale. L'attività scientifico-tecnologica prevede inoltre ricerca e produzione musicale e artistica per scopi scientifici e divulgativi, quali concerti-esperimenti, mostre, conferenze, alta formazione, che potranno includere eventi esterni a Casa Paganini-InfoMus in coerenza con la propria missione;

b) un'attività di diffusione turistico/ricettiva/culturale che, limitatamente a due giorni alla settimana e compatibilmente con le attività precedenti, apre il sito monumentale a visitatori, fornendo anche un servizio di sorveglianza dei visitatori e di guida culturale a titolo gratuito.

Precisato che, non è previsto il rinnovo automatico della citata Convenzione in essere tra il Comune di Genova, l'Università degli Studi di Genova e la Regione Liguria per la gestione del complesso monumentale di S. Maria delle Grazie la Nuova, detta "Casa Paganini" per cui si rende necessario adottare la presente Provvedimento;

Considerato, in particolare che, nell'ambito del rinnovo quinquennale della citata Convenzione:

- Regione, Comune e Università degli Studi di Genova, ciascuno per la parte di competenza, intendono continuare a partecipare concretamente alla gestione di "Casa Paganini", valorizzando il complesso monumentale con una "missione" di eccellenza culturale, scientifica e di innovazione che comprenda il progetto sviluppato dall'Università di Genova attraverso il centro Casa Paganini-InfoMus, affinché continui a essere un centro scientifico-culturale di eccellenza di respiro internazionale a supporto dell'innovazione del settore dell'industria culturale e creativa, e pertanto è necessario definire i ruoli e gli apporti di ciascuno;

- il Comune di Genova ritiene importante supportare opportunità di promozione della città di Genova a livello nazionale ed internazionale, attraverso lo sviluppo di iniziative scientifiche, culturali, di alta formazione e di supporto alla innovazione tecnologica all'interno di "Casa Paganini", allo scopo di promuovere il settore dell'industria culturale e creativa e per lo sviluppo turistico e culturale della Città di Genova;

- Il Comune di Genova si impegna inoltre a realizzare, attraverso i soggetti competenti e in collaborazione con i soggetti firmatari della presente convenzione, percorsi turistico-cultura i all'interno della città: luoghi e palazzi storici dove condurre il visitatore a percorrere

itinerari tematici attraverso il centro storico, per identificare Genova come città culturale dedicata alla musica, alle arti e alla cultura; in tali itinerari saranno comprese visite guidate a Casa Paganini, il cui calendario sarà concordato con l'Università;

- Ciascuna Parte assume gli oneri economici derivanti dalla presente Convenzione sulla base di quanto in essa stabilito negli articoli relativi alle competenze e agli impegni assunti. Ulteriori oneri economici potranno essere stabiliti nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 11, che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi;

- la collaborazione tra le parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente i quali disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

## **DELIBERA**

1. di prendere atto e approvare tutto quanto esplicitato nelle premesse che qui si intendono richiamate;
2. di approvare il rinnovo della Convenzione citata in premessa;
3. di approvare lo Schema di Convenzione - allegato parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione - tra Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e Comune di Genova per la stipula della nuova <<CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA DELLE GRAZIE LA NUOVA, DENOMINATO "CASA PAGANINI">>;
4. di prendere atto che la stipula dell'allegata Convenzione non comporta oneri finanziari di tipo diretto a carico del Comune di Genova;

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA  
LE GRAZIE LA NUOVA, DENOMINATO "CASA PAGANINI"**

**TRA**

**REGIONE LIGURIA**, C.F. e P.IVA n.00849050109, con sede legale in Genova, Piazza De Ferrari 1, 16121, pec: [protocollo@pec.regione.lig](mailto:protocollo@pec.regione.lig) in persona del Presidente pro tempore Dott. Giovanni Toti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] autorizzato alla stipula del presente atto in forza di \_\_\_\_\_

**COMUNE DI GENOVA**, C.F. e P.IVA n. 00856930102, con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, 16124, pec: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Marco Bucci, nato a [REDACTED] il [REDACTED] autorizzato alla stipula del presente atto in forza di \_\_\_\_\_;

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**, C.F. e P.IVA n. 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it), in persona del Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico Delfino, nato a [REDACTED] il [REDACTED] autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del consiglio di amministrazione del \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

1. L'Università degli Studi di Genova è proprietaria del Complesso monumentale Monastero S. Maria delle Grazie La Nuova, sito in Genova, p.zza S. Maria in Passione 34, consistenza mq. 833,4 di superficie utile, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, alla Partita n.25968, foglio 84, mappale n.358 subalterni 1 e 4, in forza di atto a rogito Notaio Bianchi del 23 febbraio 1979.

2. L'Università, con convenzione siglata in data 1.07.1996, ha concesso su tale immobile, un diritto d'uso a titolo gratuito di durata trentennale a favore di ERSU (Ente Regionale per lo Studio Universitario) affinché lo stesso provvedesse, tramite lo I.A.C.P. di Genova, al recupero/ristrutturazione del medesimo con destinazione mista servizi universitari e residenze universitarie, mediante finanziamenti all'uopo destinati dalla Regione Liguria a programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. La restante parte monumentale del Complesso immobiliare - in accordo con Regione Liguria, Comune di Genova, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Liguria, ERSU e ARTE Genova, con la partecipazione di GOG e Associazione Amici di Paganini - è stata destinata ad un Centro per lo sviluppo della cultura musicale con sala concerti e a sede del centro studi Paganiniani, la c.d. "Casa di Paganini". In tale prospettiva Regione Liguria ha destinato ad ARTE Genova e al Comune di Genova, negli anni 1998 e 1999, finanziamenti destinati al recupero del Complesso immobiliare per tali finalità.

4. In data 20/9/2001 Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Liguria, ERSU e ARTE Genova hanno sottoscritto il "Protocollo di intenti per il recupero-restauro del complesso monumentale di S. Maria delle Grazie La Nuova in Piazza S. Maria in Passione e per la

realizzazione di un Centro per la produzione musicale con annessa sala concerti e del Centro Studi Paganiniano", il quale prevedeva tra l'altro che:

- a) Regione Liguria erogasse i finanziamenti sopra descritti per la prosecuzione dei lavori di restauro architettonico del Complesso monumentale, impegnandosi ad assumere dall'Università di Genova, tramite apposita separata convenzione, il diritto d'uso e/o il diritto di superficie della parte monumentale del Complesso;
- b) il Comune di Genova si impegnasse a trasferire ad ARTE Genova il finanziamento regionale affinché ARTE procedesse nell'esecuzione delle opere di restauro già intraprese;
- c) l'Università condividesse la destinazione d'uso della parte monumentale del complesso e si rendesse disponibile a modificare la convenzione stipulata con l'ERSU (cui è succeduta A.R.S.S.U. e oggi ALiSEO) relativamente al medesimo complesso immobiliare, al fine di garantire a Regione l'uso di dette parti del complesso per le finalità concordate, nell'ambito di modalità di collaborazione da concordarsi successivamente;
- d) ERSU accettasse la modifica della convenzione stipulata con l'Università, limitando il proprio diritto d'uso alle sole parti del complesso già destinate a residenze universitarie;
- e) in ordine alla gestione del complesso immobiliare, potesse essere individuato un soggetto od organismo di gestione, nell'ambito del settore della cultura e dell'attività musicale, sulla base di un programma di attività e di produzioni che consentisse di prefigurare una gestione economicamente sostenibile.

5. La Regione Liguria, l'Università degli Studi di Genova, il Comune di Genova hanno siglato in data 27 marzo 2013 una Convenzione per la gestione del complesso monumentale di S. Maria delle Grazie La Nuova, denominato "Casa Paganini", con l'obiettivo strategico di confermare l'insediamento del centro di rilievo nazionale ed internazionale, nel seguito denominato "Casa Paganini-InfoMus", in continuità con quanto consolidato nella precedente convenzione siglata in data 21.06.2006.

6. La convenzione stipulata il 27 marzo 2013 ha definito la missione di "Casa Paganini-InfoMus" nelle seguenti attività:

- a) un'attività scientifico-tecnologica, che definisce "Casa Paganini-InfoMus" come centro internazionale di rilievo nel segno dell'integrazione tra ricerca scientifico-tecnologica e ricerca artistica e musicale; un luogo dove esplorare le relazioni tra arte, musica, scienza e tecnologia, incubatore di nuove prospettive per la ricerca scientifica e tecnologica ispirata dalle arti; un centro dove intraprendere percorsi di ricerca innovativi per il miglioramento della qualità della vita (tempo libero, sport, *edutainment*, terapia e riabilitazione), per l'industria culturale e creativa (interfacce e applicazioni multimediali, valorizzazione di beni artistici e culturali attraverso la tecnologia), per le arti (musica, danza, teatro), come incubatore di nuove prospettive della musica contemporanea e di valorizzazione e di studio della musica in generale. L'attività scientifico-tecnologica prevede inoltre ricerca e produzione musicale e artistica per scopi scientifici e divulgativi, quali concerti-esperimenti, mostre, conferenze, alta formazione, che potranno includere eventi esterni a Casa Paganini-InfoMus in coerenza con la propria missione;
- b) un'attività di diffusione turistico/ricettiva/culturale che, limitatamente a due giorni alla settimana e compatibilmente con le attività precedenti, apre il sito monumentale a

visitatori, fornendo anche un servizio di sorveglianza dei visitatori e di guida culturale a titolo gratuito.

7. L'Università degli Studi di Genova, in forza di tale convenzione:

- a) svolge, tramite il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), le proprie attività di Casa Paganini-InfoMus;
- b) intende proseguire ed estendere dette attività che comporteranno l'uso di tutti gli spazi disponibili (tra cui la sala corrispondente alla navata della Chiesa di S. M. delle Grazie La Nuova, il "matroneo" e le altre sale ai diversi livelli).

8. La Regione Liguria, in forza di tale Convenzione, ha il diritto d'uso della parte monumentale del Complesso "Casa Paganini", stante l'ingente investimento dalla stessa destinato al suo restauro.

9. Il Comune di Genova ritiene importante supportare opportunità di promozione della città di Genova a livello nazionale ed internazionale, attraverso lo sviluppo di iniziative scientifiche, culturali, di alta formazione e di supporto alla innovazione tecnologica all'interno di "Casa Paganini", allo scopo di promuovere il settore dell'industria culturale e creativa e per lo sviluppo turistico e culturale della Città di Genova.

10. I settori culturali e creativi (Cultural and Creative Sectors – CCS), di cui Casa Paganini-InfoMus è riconosciuto attore di rilevanza internazionale, sono una delle risorse strategiche dell'Europa con il 4,4% del PIL dell'UE, 12 milioni di posti di lavoro a tempo pieno e 509 miliardi di euro di valore aggiunto al PIL (European Parliament, 2016, Report on a coherent EU policy for CCIs).

11. I CCS si affidano allo sviluppo e allo sfruttamento di nuove idee e proprietà intellettuale (IP). In quanto tali, sono "una delle industrie originali basate sulla conoscenza e continuano a introdurre tecnologie e modelli di business dirompenti in mercati in rapida evoluzione, complessi e altamente competitivi" (EKOS 2017, Creative Industries Innovation: Overview Report, p.9).

12. La natura multidisciplinare della forza lavoro culturale e creativa costituisce un valore aggiunto fondamentale per le aziende che combinano competenze nell'arte, nella scienza e nell'ingegneria, i cosiddetti "fusion skill" (Nesta 2016, The Fusion Effect: the economic returns to combining arts and science skills). Fondare lo sviluppo tecnologico sulla integrazione di "fusion skill" e in particolare sulla intersezione con le arti e le scienze umane consente di dominarlo, orientarlo, talvolta frenarlo e adattarlo alle specificità dell'essere umano (di particolare importanza in questo momento storico di ripartenza post-pandemica). L'innovazione nei CCS è multidisciplinare e coinvolge tre aree in modo non esclusivo: Innovazione tecnologica, Innovazione del modello di business, Innovazione creativa ("estetica" o "soft") inclusa l'innovazione sociale (Impulse paper on the role of cultural and creative sectors in innovating European industry, 2019, KEA, European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F — Innovation and Advanced Manufacturing, Unit GROWF.4 — Tourism, Emerging and Creative Industries).

13. Nel predetto scenario, che vede CCS assumere una crescente importanza strategica nell'ambito dei Programmi Quadro UE e in particolare in Horizon Europe, Casa Paganini-InfoMus si è affermato come luogo privilegiato di ricerca scientifica e tecnologica ispirata dalle arti, sede di progetti internazionali ad un livello di eccellenza (coordinatore in 6 progetti UE ICT e FET e partner in oltre 20 progetti UE ICT, Cultura, Craft, Erasmus Intensive Programme e Reti di eccellenza; contratti con imprese e istituzioni culturali e artistiche internazionali), catalizzatore e organizzatore di scuole, workshop e reti di

eccellenza internazionali, di attività di sperimentazione e creazione artistica, di attività divulgative che prendono spunto dalle riflessioni estetiche e teoriche implicate e maturate nel centro. Ad esempio, l'Ateneo ha coordinato attraverso le attività di Casa Paganini-InfoMus il progetto quadriennale 2019-2022 Horizon 2020 FET PROACTIVE EnTimeMent (entiment.dibris.unige.it). Il totale dei finanziamenti ottenuti da Casa Paganini-InfoMus in progetti di ricerca internazionali supera ad oggi gli 8 milioni di euro, a testimonianza della rilevanza del settore creativo e culturale.

14. In tale contesto, Regione, Comune e Università degli Studi di Genova, ciascuno per la parte di competenza, intendono continuare a partecipare concretamente alla gestione di "Casa Paganini", valorizzando il complesso monumentale con una "missione" di eccellenza culturale, scientifica e di innovazione che comprenda il progetto sviluppato dall'Università di Genova attraverso il centro Casa Paganini-InfoMus, affinché continui a essere un centro scientifico-culturale di eccellenza di respiro internazionale a supporto dell'innovazione del settore dell'industria culturale e creativa, e pertanto è necessario definire i ruoli e gli apporti di ciascuno.

15. La gestione di "Casa Paganini" sarà operativa a decorrere dalla data della firma della presente convenzione e ciascun Soggetto firmatario parteciperà attraverso il conferimento delle risorse sopra citate, sulla base del principio di metterle a fattor comune a vantaggio di Casa Paganini-InfoMus nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2 (Finalità)**

1. In accordo con le linee strategiche UE nell'ambito dei CCS citate in Premessa, in "Casa Paganini" è confermato l'insediamento del centro di rilievo nazionale ed internazionale Casa Paganini-InfoMus in continuità con quanto consolidato a oggi e la cui missione è riassumibile nella intersezione tra la ricerca scientifica-tecnologica e la ricerca artistica e umanistica. Casa Paganini-InfoMus è un incubatore di nuove prospettive per la ricerca e l'innovazione dove vengono ideati, progettati e sviluppati, nell'ambito di progetti e collaborazioni internazionali, sistemi, servizi e applicazioni caratterizzati dalla analisi automatica del comportamento non verbale, di emozioni e di segnali sociali non verbali quali ad esempio empatia e leadership in gruppi di persone, in particolare nei seguenti ambiti:

- Tecnologie interattive, applicazioni e servizi per il miglioramento della qualità della vita, per la riattivazione e riabilitazione cognitiva e motoria, nell'intero arco della vita della persona, dal bambino all'anziano fragile;
- Tecnologie interattive, applicazioni e servizi per i settori delle arti e della cultura: *audience engagement*, fruizione attiva e valorizzazione di beni artistici e culturali attraverso tecnologie multimediali interattive, innovazione del linguaggio artistico nelle arti performative (musica, danza, teatro) e nelle arti visive;

- Tecnologie interattive, applicazioni e servizi per Lifelong Learning: supporto all'apprendimento, *edutainment*.

2. La missione include attività di formazione per studenti iscritti a corsi di laurea e master, e di alta formazione, quali la creazione di scuole estive e un dottorato di ricerca di natura multidisciplinare.

### **Articolo 3 (Oggetto)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del decreto legislativo 22.1.2004 n.42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", il complesso monumentale S. Maria delle Grazie La Nuova, "Casa Paganini", sito in Genova, p.zza S. Maria in Passione 34, è soggetto alla gestione in forma associata da parte della Regione Liguria, del Comune di Genova, dell'Università degli Studi di Genova, nei modi e nei termini di seguito indicati.

### **Articolo 4 (Competenze e impegni dell'Università degli Studi di Genova)**

1. All'Università compete la realizzazione dell'attività di Casa Paganini-InfoMus, organizzando tutte le attività relative a ricerca e innovazione scientifica e tecnologica, di alta formazione, attività seminari, scuole e conferenze, coordinandone l'attività di informazione, comunicazione e promozione.

2. Compete altresì all'Università, tramite il DIBRIS, l'onere del controllo della funzionalità nonché della conservazione del complesso immobiliare attraverso il controllo su eventuali utilizzatori terzi; ciò attraverso l'utilizzo di adeguato personale, individuato all'interno della sua struttura, o tramite servizio esterno.

3. L'Università, tramite DIBRIS, cura la gestione di Casa Paganini-InfoMus, provvedendo in maniera autonoma, con proprie attrezzature specifiche, personale e servizi allo svolgimento di ogni attività ad esso collegata.

4. Tutti i costi attinenti a Casa Paganini-InfoMus e tutti i ricavi ad esso relativi sono di totale pertinenza dell'Università, attraverso il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS).

5. L'Università provvede ai compiti di gestione ordinaria e ai contratti di utenza e, qualora necessario, al ripristino dei locali e delle attrezzature per attività relative a Casa Paganini-InfoMus. Tutti gli oneri sono comunque a carico del DIBRIS.

6. Per l'attuazione delle suddette attività l'Università costituisce un comitato di gestione composto dal Prof. Antonio Camurri (DIBRIS), dal Prof. Nicola Ferrari (Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo – DIRAAS) e dal Prof. Gualtiero Volpe (DIBRIS). I componenti potranno essere modificati dall'Università fornendone comunicazione alle altre Parti.

### **Articolo 5 (Competenze e impegni del Comune di Genova)**

1. Il Comune di Genova intende supportare opportunità di promozione della città di Genova a livello nazionale ed internazionale, attraverso iniziative scientifiche, culturali e di alta formazione all'interno di "Casa Paganini", allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore dell'industria culturale e creativa, per lo sviluppo turistico, culturale ed economico della Città di Genova. Tali iniziative verranno definite congiuntamente con i soggetti firmatari della presente convenzione.

2. Il Comune di Genova si impegna inoltre a realizzare, attraverso i soggetti competenti e in collaborazione con i soggetti firmatari della presente convenzione, percorsi turistico-culturali all'interno della città: luoghi e palazzi storici dove condurre il visitatore a percorrere itinerari tematici attraverso il centro storico, per identificare Genova come città culturale dedicata alla musica, alle arti e alla cultura; in tali itinerari saranno comprese visite guidate a Casa Paganini, il cui calendario sarà concordato con l'Università.

#### **Articolo 6 (Competenze e impegni della Regione)**

1. La Regione vigila ed assicura il coordinamento sulla corretta gestione della presente Convenzione.

#### **Articolo 7 (Gestione e spazi)**

1. La gestione complessiva in ordine ai ruoli ed alle funzioni dei soggetti firmatari viene disciplinata dalla presente convenzione, nel rispetto delle modalità e restrizioni di utilizzo del palazzo monumentale che è composto:

- al piano terra da un atrio, una sala corrispondente alla navata della Chiesa di S. M. delle Grazie La Nuova;
- al primo piano da quattro locali per i quali sono presenti limitazioni d'accesso e capienza previsti dalla normativa in materia di agibilità e sicurezza;
- da spazi comuni e di servizio situati a vari livelli.

2. Possono essere svolte esclusivamente attività compatibili con gli spazi e che garantiscano l'integrità degli stessi e delle opere artistiche in esse contenute, nel rispetto delle normative di sicurezza.

3. Alla Regione, stante l'ingente investimento sostenuto per il restauro, è riconosciuto il diritto d'uso della parte monumentale del complesso "Casa Paganini" da esercitarsi previo accordo con le altre parti firmatarie.

#### **Articolo 8 (Referenti)**

1. Per l'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università è [...]

Per Regione Liguria è il Dott. Iacopo Avegno, Vice Direttore Generale della Vice Direzione Generale Presidenza.

Per il Comune di Genova è Gloria Piaggio, Direttore di Direzione di Area Politiche Culturali.

#### **Articolo 9 (Durata ed eventuale rinnovo)**

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

#### **Articolo 10 (Recesso o scioglimento)**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente.

2. La facoltà di recesso non può essere esercitata prima di tre anni dalla firma della presente convenzione.

3. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. con un preavviso di almeno sei mesi.

4. Il recesso di una delle parti comporta la verifica della volontà degli Enti convenzionati rimanenti alla eventuale revisione o scioglimento della convenzione.

5. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

6. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi. Restano inoltre fermi gli impegni assunti dal DIBRIS sul proprio bilancio e con il programma dell'esercizio in corso, nonché gli impegni eventualmente già assunti dalle parti e iscritti nei rispettivi bilanci.

#### **Articolo 11 (Accordi attuativi)**

1. La collaborazione tra le parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Articolo 12 (Oneri economici)**

1. Ciascuna Parte assume gli oneri economici derivanti dalla presente Convenzione sulla base di quanto in essa stabilito negli articoli relativi alle competenze e agli impegni assunti. Ulteriori oneri economici potranno essere stabiliti nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 11, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle

quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Articolo 13 (Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

#### **Articolo 14 (Sicurezza)**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

#### **Articolo 15 (Coperture assicurative)**

1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Articolo 16 (Trattamento dei dati personali)**

1. I ruoli dell'Università e degli Enti convenzionati, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa.

Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

#### **Articolo 17 (Registrazione)**

1. Il presente Atto si compone di n. .... pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di tutte le Parti.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università di Genova, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università di Genova con nota scritta chiederà alle altre Parti contraenti il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 L. 241/90.

Per l'Università degli Studi di Genova  
Il Rettore  
Prof. Federico Delfino

Per Regione Liguria  
Il Presidente  
Dott. Giovanni Toti

Per il Comune di Genova  
Il Sindaco  
Dott. Marco Bucci

Per il testo della Delibera con l'elenco delle variazioni nonché gli obiettivi gestionali 2023/2024 clicca qui: [www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/218-2023.pdf](http://www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/218-2023.pdf)

**14-12-2023**

**DGC-2023-217 ABROGAZIONE CIVICI REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA**

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità,

**D E L I B E R A**

1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'abrogazione dei seguenti Civici Regolamenti non più vigenti ed inapplicabili perché divenuti obsoleti:

a) Regolamento per la disciplina del lavoro agile (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 13/09/2018);

b) Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali per il biennio 2019-2020 (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 17/04/2019);

c) Regolamento delle progressioni verticali quale addendum del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 26/05/2022);

**14-12-2023**

**DGC-2023-216 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO QUADRO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI VOLTI AL RAFFORZAMENTO E ALLA SOSTENIBILITA' DI PROCESSI E PROGETTI TRASVERSALI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE COMUNALE E NEI SETTORI DELLA "CULTURA", DELLE "PERSONE" E DEL "PIANETA", NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PER GLI ANNI 2024, 2025, 2026, 2027**

Premesso che:

- il Comune di Genova organizza un sistema integrato locale di interventi e servizi in campo sociale, culturale, educativo, ambientale e dell'innovazione secondo principi di sussidiarietà e cooperazione e favorisce l'azione in questo campo di attori indipendenti, in un quadro di coordinamento e sinergia e con particolare riguardo all'innovazione delle pratiche e delle metodologie;

- la Fondazione Compagnia di San Paolo si pone come sistema che integra ("Gruppo Compagnia") a) competenze e tecniche di intervento, comprendenti veicoli e strumenti di investimento, b) azioni di affiancamento dei partner a livello macro-territoriale e c) risorse erogative; queste ultime derivano in parte da programmazioni annuali definite ex ante in sede di programmazione e in parte da risorse straordinarie non definibili ex ante;

- la Fondazione Compagnia di San Paolo, insieme agli Enti del "Gruppo Compagnia", è storicamente impegnata nell'attuare interventi di natura sociale, culturale e, in senso lato, di sviluppo del territorio secondo le linee contenute nella sua pianificazione strategica, le quali individuano la collaborazione con gli enti locali quale principio qualificante;

- il Comune e la Compagnia o con gli Enti del Gruppo, ciascuno in coerenza con la propria missione istituzionale, concordano sull'importanza di azioni integrate al servizio del sistema locale genovese dei servizi sociali e culturali, con obiettivi di maggiore equità, accessibilità, efficienza, efficacia e rilevanza;

- il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno già sottoscritto analoghi Protocolli Quadro, il primo nel biennio 2019-2020, il secondo nel triennio 2021-2023, finalizzati a sostenere progetti e processi, ad attivare sperimentazioni in ambito di sviluppo sociale, educativo, culturale e d'innovazione nel territorio del Comune di Genova, i cui esiti sono stati valutati positivamente dalle Parti, individuando aspetti di ulteriore miglioramento sia nelle finalità generali sia nelle modalità attuative.

- le Parti intendono pertanto dare seguito ai precedenti Protocolli definendo per il quadriennio 2024-2027 ulteriori modalità di collaborazione e di governance delle medesime, mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo Quadro

- la Compagnia, nel proprio Documento di Programmazione Pluriennale 2021-2024

(i) ha aggiornato la propria organizzazione e programmazione operativa aderendo al quadro di riferimento definito dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riconfigurando i propri precedenti "perimetri d'intervento" in tre grandi Obiettivi: "Cultura", "Persone", "Pianeta";

(ii) ha individuato due ulteriori livelli di allineamento strategico, a livello europeo (EU Recovery and Resilience Facility) e a livello nazionale (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel seguito "PNRR");

(iii) ha scelto come obiettivo strategico per il quadriennio la moltiplicazione dell'impatto delle proprie risorse, con il fine di ottenere effetti positivi rilevanti e sostenibili a lungo termine per i territori beneficiari, nonché per i destinatari finali degli interventi. A tal fine, la Compagnia ha tra l'altro definito una c.d. "cassetta degli attrezzi", con strumenti intesi a sostenere prioritariamente azioni capaci di indurre effetti duraturi di efficienza e di sostenibilità negli enti beneficiari e nelle progettualità che essi esprimono, con speciale attenzione agli ambiti organizzativo-gestionali trasversali degli enti stessi;

- la Compagnia, nella collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, definisce, sperimenta e sostiene azioni dedicate ad aspetti strutturali, in particolare relativi alla transizione digitale, nonché quella verde e quella sociale; in campo educativo e delle nuove competenze amministrativo-gestionali, sulla base delle migliori pratiche, con effetti di lungo periodo; studia, sperimenta e modella pratiche operative che rendano più efficiente e incisiva presso gli enti partner la capacità di impiego delle risorse, anche quando esse siano esterne al perimetro della Compagnia, con particolare riferimento ai fondi derivanti dai programmi di investimento nazionali ed europee;

- con il presente Protocollo Quadro, le Parti, intendono coordinarsi individuando modalità di collaborazione e impegni in relazione a specifici interventi e programmi che concorrano al rafforzamento e alla sostenibilità di processi e progetti trasversali alla struttura organizzativo-gestionale comunale negli ambiti affini ai settori "Cultura", "Persone" e "Pianeta", come individuati nel Documento di Programmazione Pluriennale 2021-2024 della Compagnia alla luce dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le Parti intendono in particolare definire le modalità con cui condividere azioni e interventi da realizzare nel territorio della Città di Genova con il sostegno della Fondazione.

- Comune di Genova e Fondazione Compagnia di San Paolo intendono altresì fissare l'ammontare massimo di risorse messe a disposizione dei suddetti obiettivi da parte della Compagnia, al fine di sostenere totalmente o parzialmente la realizzazione di tali azioni e interventi, nonché definire gli impegni del Comune in relazione a essi;

- la Fondazione Compagnia di San Paolo mette a disposizione del quadro strategico oggetto del presente Protocollo risorse di tipo erogativo derivanti dalla programmazione annuale, definite ex ante, fino a complessivi € 20.000.000 (ventimilioni/00) per il quadriennio 2024/2027, ripartite in quattro quote annuali, ciascuna di importo massimo pari a € 5.000.000 (cinquemilioni/00) da destinare ai fini di cui all'art. 2, secondo il seguente schema annuale: Interventi "centrali": fino a € 2.600.000 (duemilioneisecentomila/00) per ogni anno di durata del Protocollo Quadro, indicativamente (rif. art. 3.1) ripartiti in:

fino a € 1.000.000 (unmilione/00) per interventi nell'ambito "Cultura";

fino a € 1.100.000 (unmilione centomila/00) per interventi nell'ambito "Persone";

fino a € 500.000 (cinquecentomila/00) per interventi nell'ambito "Pianeta";

Nell'ambito "Cultura", interventi a sostegno di Enti, quali in particolare: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, GOG, Associazione Festival della Scienza, fino alla concorrenza di € 2.400.000 (duemilionequattrocentomila/00) per ogni anno di durata della Protocollo Quadro;

- la Fondazione Compagnia di San Paolo mette a disposizione del quadro strategico oggetto del presente Protocollo risorse di tipo erogativo derivanti da ulteriori stanziamenti, non definibili ex ante, deliberati dal Comitato di Gestione della Compagnia a valere su maggiori entrate o fondi in attesa di destinazione, fino a € 2.000.000 (duemilioni/00) per ogni anno di durata della Protocollo Quadro, esclusivamente destinabili a progetti che, oltre a possedere le caratteristiche dettagliate all'art. 2 relativamente agli interventi "centrali"

- siano incentrati sui temi della "transizione digitale, della "transizione ecologica" (con particolare riferimento a "Genova C-City" e "Genova 2030 twinning programme", della "transizione sociale" o riguardino il tema dell'innovazione (con particolare riferimento al progetto "Genova Blue District", e sua evoluzione, e al progetto di sviluppo dell'area c.d. "waterfront di levante, Fabbrica delle Idee") e delle nuove competenze amministrativo-gestionali;

- siano finalizzati a realizzare processi di rafforzamento della struttura organizzativa del Comune di Genova; individuando obiettivi misurabili in termini di incremento dell'efficienza e/o della sostenibilità economico/finanziaria e/o dell'innovazione in ambito gestionale e/o di offerta di servizi da parte del Comune stesso;

- prevedano meccanismi di corresponsione delle risorse secondo periodici rapporti di "stato avanzamento lavori" ispirati alle prassi del PNRR.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

## **DELIBERA**

1) di approvare la bozza del Protocollo Quadro come allegata al presente provvedimento (v. Allegato A e di demandare al Sindaco la stipula dello stesso;



## PROTOCOLLO QUADRO

TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI VOLTI AL RAFFORZAMENTO E ALLA SOSTENIBILITA' DI PROCESSI E PROGETTI TRASVERSALI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE COMUNALE E NEI SETTORI DELLA "CULTURA", DELLE "PERSONE" E DEL "PIANETA", NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA PER GLI ANNI 2024, 2025, 2026, 2027.

Tra i sottoscritti

Comune di Genova (di seguito indicato anche come il "**Comune**"), codice fiscale e partita iva 00856930102, rappresentato dal Sindaco Dott. Marco Bucci, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica in via Garibaldi n. 9, Genova,

e

Fondazione Compagnia di San Paolo (di seguito indicata anche come la "**Compagnia**" o la "**Fondazione**"), fondazione di origine bancaria, iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino al n. 365 in persona del Presidente, Prof. Francesco Profumo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato ai fini del presente atto presso la Compagnia di San Paolo, Corso Emanuele II n. 75, 10128 Torino;

di seguito singolarmente "**Parte**" e collettivamente "**Parti**",

### premesso che

- il Comune di Genova organizza un sistema integrato locale di interventi e servizi in campo sociale, culturale, educativo, ambientale e dell'innovazione secondo principi di sussidiarietà e cooperazione e favorisce l'azione in questo campo di attori indipendenti, in un quadro di coordinamento e sinergia e con particolare riguardo all'innovazione delle pratiche e delle metodologie;
- la Fondazione Compagnia di San Paolo si pone come sistema che integra ("Gruppo Compagnia") a) competenze e tecniche di intervento, comprendenti veicoli e strumenti di investimento, b) azioni di affiancamento dei partner a livello macro-territoriale e c) risorse erogative; queste ultime derivano in parte da programmazioni annuali definite ex ante in sede di programmazione e in parte da risorse straordinarie non definibili ex ante;



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo



COMUNE DI GENOVA

- la Fondazione Compagnia di San Paolo, insieme agli Enti del “Gruppo Compagnia”, è storicamente impegnata nell’attuare interventi di natura sociale, culturale e, in senso lato, di sviluppo del territorio secondo le linee contenute nella sua pianificazione strategica, le quali individuano la collaborazione con gli enti locali quale principio qualificante;
- il Comune e la Compagnia o con gli Enti del Gruppo, ciascuno in coerenza con la propria missione istituzionale, concordano sull’importanza di azioni integrate al servizio del sistema locale genovese dei servizi sociali e culturali, con obiettivi di maggiore equità, accessibilità, efficienza, efficacia e rilevanza;
- Il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno già sottoscritto analoghi Protocolli Quadro, il primo nel biennio 2019-2020, il secondo nel triennio 2021-2023, finalizzati a sostenere progetti e processi, ad attivare sperimentazioni in ambito di sviluppo sociale, educativo, culturale e d’innovazione nel territorio del Comune di Genova, i cui esiti sono stati valutati positivamente dalle Parti, individuando aspetti di ulteriore miglioramento sia nelle finalità generali sia nelle modalità attuative.
- Le Parti intendono pertanto dare seguito ai precedenti Protocolli definendo per il quadriennio 2024-2027 ulteriori modalità di collaborazione e di governance delle medesime, mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo Quadro;
- la Compagnia, nel proprio Documento di Programmazione Pluriennale 2021-2024 (i) ha aggiornato la propria organizzazione e programmazione operativa aderendo al quadro di riferimento definito dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riconfigurando i propri precedenti “perimetri d’intervento” in tre grandi Obiettivi: “Cultura”, “Persone”, “Pianeta”; (ii) ha individuato due ulteriori livelli di allineamento strategico, a livello europeo (*EU Recovery and Resilience Facility*) e a livello nazionale (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel seguito “PNRR”); (iii) ha scelto come obiettivo strategico per il quadriennio la moltiplicazione dell’impatto delle proprie risorse, con il fine di ottenere effetti positivi rilevanti e sostenibili a lungo termine per i territori beneficiari, nonché per i destinatari finali degli interventi. A tal fine, la Compagnia ha tra l’altro definito una c.d. “cassetta degli attrezzi”, con strumenti intesi a sostenere prioritariamente azioni capaci di indurre effetti duraturi di efficienza e di sostenibilità negli enti beneficiari e nelle progettualità che essi esprimono, con speciale attenzione agli ambiti organizzativo-gestionali trasversali degli enti stessi;
- la Compagnia, nella collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, definisce, sperimenta e sostiene azioni dedicate ad aspetti strutturali, in particolare relativi alla transizione digitale, nonché quella verde e quella sociale; in campo educativo e delle nuove competenze amministrativo-gestionali, sulla base delle migliori pratiche, con effetti di lungo periodo; studia, sperimenta e modella pratiche operative che rendano più efficiente e incisiva presso gli enti partner la capacità di impiego delle risorse, anche quando esse siano esterne al perimetro della Compagnia, con particolare riferimento ai fondi derivanti dai programmi di investimento nazionali ed europei;
- Il Comune e la Compagnia considerano la raccolta, l’analisi e la gestione dei dati, nonché l’attivazione di adeguati strumenti e modalità di monitoraggio e valutazione – in itinere ed ex post –



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo



COMUNE DI GENOVA

elementi fondamentali delle rispettive strategie e della loro collaborazione, per quanto riguarda le iniziative sostenute nell'ambito del Protocollo.

**tutto ciò premesso**, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 Finalità del Protocollo Quadro**

- 1.1. Con il presente Protocollo Quadro, le Parti, intendono coordinarsi individuando modalità di collaborazione e impegni in relazione a specifici interventi e programmi che concorrano al rafforzamento e alla sostenibilità di processi e progetti trasversali alla struttura organizzativo-gestionale comunale negli ambiti affini ai settori "Cultura", "Persone" e "Pianeta", come individuati nel Documento di Programmazione Pluriennale 2021-2024 della Compagnia alla luce dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le Parti intendono in particolare definire le modalità con cui condividere azioni e interventi da realizzare nel territorio della Città di Genova con il sostegno della Fondazione.
- 1.2. Le Parti intendono monitorare l'implementazione di tali processi e interventi e valutarne i risultati, individuando congiuntamente meccanismi di raccolta di dati, condividendo basi di dati, definendo misuratori di impatto/efficacia e definendo, secondo il caso, specifiche condizionalità, in particolare in relazione ai tempi di attuazione e alla dimensione dei contributi.

#### **Art. 2 Oggetto del Protocollo Quadro**

- 2.1 Oggetto del presente Protocollo Quadro sono i seguenti interventi:
  - a) Interventi "centrali" basati sulla condivisione strategica e attuati in forma co-progettata tra le Parti, adottando nella collaborazione esperienze positive già maturate dalla Compagnia;
  - b) Interventi a sostegno di Enti culturali genovesi, quali in particolare: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, GOG, Associazione Festival della Scienza;
- 2.2 Gli interventi di cui alla lettera a):
  - sono individuati dalle Parti a valle di una congiunta valutazione di elementi di debolezza e/o opportunità di rafforzamento strategico del contesto come verificabili tra dati oggettivi, nonché ispirati alla specifica esperienza pregressa delle Parti;
  - devono essere inquadrabili nelle linee strategiche delineate nel Documento di Programmazione Pluriennale della Compagnia tempo per tempo vigente e dei relativi indicatori di monitoraggio e di risultato;
  - definiscono a priori obiettivi quali-quantitativi di miglioramento da raggiungere rispetto alle dimensioni di debolezza o di opportunità individuate;
  - prevedono un forte livello di cofinanziamento da parte del Comune di Genova o di terzi soggetti o di impatto economico (diretto o indiretto), cosicché l'intervento considerato sia in grado di produrre effetti di valore almeno pari a cinque volte il contributo della;



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo



COMUNE DI GENOVA

- sono realizzati tramite uno o più strumenti messi a disposizione dalla Compagnia nell'ambito del presente Accordo Quadro (rif. art. 4);
- prevedono condizionalità e meccanismi di corresponsione delle risorse messe a disposizione dalla Compagnia, ispirati ai principi e alle prassi del PNRR, che valorizzino l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione degli stessi (es. *pay by results*);
- vengono realizzati nella prospettiva di valorizzare la relazione tra gli stessi e gli interventi e le risorse derivanti dai programmi europei, nazionali e regionali attive nel periodo di attuazione del presente Protocollo.

### Art. 3. Governance

- 3.1 Per la gestione e attuazione del presente Protocollo, vengono istituiti Quadro un Comitato Strategico e un Comitato Tecnico, nonché, se del caso, gruppi tematici di lavoro. La partecipazione a detti comitati e gruppi di lavoro da parte di esponenti delle Parti è a titolo gratuito.
- 3.2 **Comitato Strategico.** Viene costituito per la gestione e attuazione del presente Protocollo Quadro un Comitato Strategico composto:
- Per il Comune di Genova: dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dalla direttrice della Direzione Area di Sviluppo Economico e Promozione,
  - Per la Compagnia di San Paolo: dal Presidente, dal Vice Presidente o da un membro del Comitato di Gestione e dal Segretario Generale,

con il compito di:

- definire le linee strategiche, le esigenze e le priorità in relazione agli interventi di cui all'art. 2 e gli impegni, anche finanziari, di entrambe le Parti nonché indicare per ogni anno, in coerenza con l'art. 4, gli importi allocati a questo fine ai sensi del presente Protocollo;
- verificare l'implementazione delle indicazioni strategiche e monitorare l'attuazione degli indirizzi di natura culturale, sociale, educativa e di innovazione/sviluppo sostenibile.

Il Comitato Strategico è convocato dal Sindaco della Città di Genova e si riunisce ogni qualvolta le Parti ne ravvisino l'esigenza e comunque in tempo utile a dare corretto avvio agli impegni definiti in coerenza con le procedure operative delle Parti. È presieduto dal Presidente della Compagnia di San Paolo, il quale potrà secondo il caso far intervenire alle riunioni anche esponenti della Compagnia nonché degli Enti Strumentali della Compagnia medesima.

Il Comitato Strategico decide all'unanimità dei presenti. Delle riunioni viene redatto un verbale, che viene sottoposto all'approvazione di tutti i partecipanti.

I componenti del Comitato Strategico possono far partecipare propri collaboratori, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato; possono inoltre delegare, stabilmente o occasionalmente, altra persona a sostituirli.

- 3.3 **Comitati Tecnici.** Per l'attuazione delle indicazioni formulate dal Comitato Strategico sono costituiti uno o più comitati tecnici composti da uno o più referenti di ciascuna Parte con il compito di:



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo



COMUNE DI GENOVA

- definire le iniziative ricadenti nelle tipologie di interventi indicate all'art. 2 da sottoporre agli organi deliberativi delle Parti con indicazione del budget dell'iniziativa, degli impegni finanziari di entrambe le Parti, degli attori coinvolti, dei beneficiari finali, delle modalità attuative e di gestione dei processi, degli obiettivi attesi e degli indicatori di risultato adottati;
- definire e approvare proposte di comunicazione delle iniziative nei confronti dei beneficiari finali, dei media e di altri stakeholder;
- elaborare proposte e attuare azioni di raccolta e analisi dei dati, condivisione di basi di dati (in particolare con il supporto della struttura del *Data Warehouse* della Compagnia di San Paolo), di monitoraggio e di valutazione (in particolare con il supporto delle competenze presenti nel Gruppo Compagnia di San Paolo);
- Monitorare e valutare le iniziative attuate.

Ciascun Comitato Tecnico nomina al suo interno un coordinatore che procede alla convocazione delle riunioni. Il Comitato Tecnico delibera all'unanimità dei presenti e delle riunioni viene redatto verbale a cura del coordinatore, sottoposto all'approvazione di tutti i partecipanti alla riunione.

Al Comitato Tecnico potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti Strumentali della Compagnia con competenze specifiche sui temi trattati nonché esperti nelle materie trattate, individuati a cura della Compagnia e a sue spese, anche allo scopo di condividere buone pratiche ed illustrare modelli di intervento e modalità di misurazione dell'impatto sociale.

La partecipazione ai Comitati Tecnici e a eventuali ulteriori gruppi di lavoro da parte di esponenti delle Parti si intende a titolo gratuito.

#### **Art. 4. Apporti della Fondazione Compagnia di San Paolo e degli Enti del Gruppo**

4.1 La Compagnia mette a disposizione del quadro strategico oggetto del presente Protocollo, anche per tramite degli Enti del Gruppo, modalità di intervento e risorse, ovvero:

- a) Il sistema integrato di competenze e professionalità interne al Gruppo Compagnia;
- b) il dialogo con veicoli e strumenti di investimento propri o investiti dalla Compagnia, ovvero di società di cui la Compagnia è azionista in ambito infrastrutturale, immobiliare, d'innovazione e di gestione patrimoniale;
- c) l'affiancamento nel dialogo con enti pubblici e privati di cui la Compagnia è *shareholder* e/o *stakeholder*;
- d) risorse di tipo erogativo derivanti dalla programmazione annuale, definite *ex ante*, fino a complessivi € 20.000.000 (ventimilioni/00) per il quadriennio 2024/2027, ripartite in quattro quote annuali, ciascuna di importo massimo pari a € 5.000.000 (cinquemilioni/00) da destinare ai fini di cui all'art. 2, secondo il seguente schema annuale:
  - i. Interventi "centrali": fino a € 2.600.000 (duemilioneiseicentomila/00) per ogni anno di durata del Protocollo Quadro, indicativamente (rif. art. 3.1) ripartiti in: fino a € 1.000.000 (unmilione/00) per interventi nell'ambito "Cultura"; fino a € 1.100.000



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo



COMUNE DI GENOVA

- (unmilionecentomila/00) per interventi nell'ambito "Persone"; fino a € 500.000 (cinquecentomila/00) per interventi nell'ambito "Pianeta";
- ii. Nell'ambito "Cultura", interventi a sostegno di Enti, quali in particolare: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, GOG, Associazione Festival della Scienza, fino alla concorrenza di € 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila/00) per ogni anno di durata della Protocollo Quadro;
- e) risorse di tipo erogativo derivati da ulteriori stanziamenti, non definibili *ex ante*, deliberati dal Comitato di Gestione della Compagnia a valere su maggiori entrate o fondi in attesa di destinazione, fino a € 2.000.000 (duemilioni/00) per ogni anno di durata della Protocollo Quadro, esclusivamente destinabili a progetti che, oltre a possedere le caratteristiche dettagliate all'art. 2 relativamente agli interventi "centrali":
- i. siano incentrati sui temi della "transizione digitale, della "transizione ecologica" (con particolare riferimento a "Genova C-City" e "Genova 2030 twinning programme", della "transizione sociale" o riguardino il tema dell'innovazione (con particolare riferimento al progetto "Genova Blue District", e sua evoluzione, e al progetto di sviluppo dell'area c.d. "waterfront di levante, Fabbrica delle Idee") e delle nuove competenze amministrativo-gestionali;
- ii. siano finalizzati a realizzare processi di rafforzamento della struttura organizzativa del Comune di Genova; individuando obiettivi misurabili in termini di incremento dell'efficienza e/o della sostenibilità economico/finanziaria e/o dell'innovazione in ambito gestionale e/o di offerta di servizi da parte del Comune stesso;
- iii. prevedano meccanismi di corresponsione delle risorse secondo periodici rapporti di "stato avanzamento lavori" ispirati alle prassi del PNRR.
- 4.2 Per la Compagnia o suoi Enti strumentali, il suddetto plafond monetario non costituisce impegno all'erogazione di contributi finanziari o alla realizzazione diretta di iniziative e interventi. L'utilizzo delle risorse e la conseguente assunzione di impegni di spesa da parte della Compagnia e/o suoi Enti strumentali è infatti subordinata alle rispettive disponibilità di bilancio nonché alla preventiva approvazione da parte dei competenti organi deliberativi delle proposte di allocazione tra classi di intervento individuate dal Comitato Strategico, come pure l'approvazione da parte dei medesimi organi deliberativi delle proposte di iniziative e azioni di realizzazione formulate dal Comitato Tecnico.
- 4.3 Ciascuno stanziamento, come approvato dalla Compagnia di San Paolo e dai suoi Enti Strumentali ai sensi di quanto indicato nel precedente paragrafo, potrà essere destinato al Comune di Genova o a terzi soggetti, quali, esemplificativamente, enti culturali indicati all'art.2, enti del terzo settore coinvolti nell'implementazione delle azioni definite congiuntamente e oggetto del presente protocollo, o altresì impiegato nella realizzazione di azioni da parte della Compagnia di San Paolo o di suoi Enti Strumentali secondo le modalità approvate dai competenti organi della Compagnia di San Paolo su proposta del Comitato Tecnico.
- 4.4 In merito al progetto di sviluppo di un *hub* polifunzionale dedicato all'innovazione c.d. "waterfront di levante, Fabbrica delle Idee", la Fondazione dichiara la propria disponibilità a valutare interventi con strumenti di natura differente rispetto all'erogazione liberale (rif. Art. 4.1



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo



COMUNE DI GENOVA

lett. b e c) qualora gli esiti delle fasi di analisi, progettazione strategica e sostenibilità economica ne evidenziassero la fattibilità e l'opportunità finanziaria.

- 4.5 La Fondazione Compagnia di San Paolo dichiara la propria disponibilità a destinare, su richiesta del Comune di Genova, una quota non superiore al 10% annuo delle risorse di cui alla lettera a) a progetti che non assolvano a una o più delle caratteristiche definite all'art. 2.
- 4.6 La Fondazione Compagnia di San Paolo dichiara la propria disponibilità a valutare, dietro richiesta del Comune di Genova, recuperi degli eventuali importi stanziati e/o non utilizzati in un dato anno a beneficio degli stanziamenti annuali successivi, nell'ambito ed entro il periodo di vigenza del presente Protocollo Quadro. Le Parti concordano che gli importi relativi ai precedenti Protocolli Quadro 2019-2023 non stanziati o stanziati, ma non utilizzati entro i termini definiti in ciascuna delibera, ritornano nella disponibilità della Compagnia, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le Parti in merito a interventi oggetto di specifici accantonamenti da parte della Compagnia.
- 4.7 A valere sullo stanziamento di cui al presente articolo, potranno essere convenuti tra le Parti ulteriori e separati Protocolli specifici volti a definire le modalità attuative di singoli interventi, nonché attivati ulteriori gruppi di lavoro.

#### **Art. 5 Apporti del Comune di Genova**

- 5.1 Il Comune di Genova contribuirà alle finalità del presente Protocollo Quadro con risorse finanziarie proprie, nonché attraverso la valorizzazione economica, quale cofinanziamento, del lavoro profuso da parte delle risorse umane dipendenti dell'Amministrazione, agli interventi oggetto del presente Protocollo nell'ambito di quanto previsto all'art. 2, nella misura e nei limiti che verranno definiti, come concordati congiuntamente nel Comitato Strategico, e deliberati dai competenti organi deliberativi del Comune di Genova.
- 5.2 Il Comune di Genova conferma la propria disponibilità a collaborare con la Compagnia tramite le proprie professionalità, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro appositi, per supportare e attuare progettualità promosse o sostenute dalla Compagnia al di fuori del presente Protocollo nel territorio genovese.
- 5.3 Il Comune di Genova s'impegna inoltre a monitorare e valutare l'impatto dei progetti cofinanziati dalla Compagnia, fornendo rendicontazioni periodiche sullo stato di realizzazione degli stessi mediante l'individuazione di appositi indicatori di *output* e di impatto.

#### **Art. 6 – Durata del Protocollo Quadro**

- 6.1 Il presente Protocollo Quadro ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2027.

#### **Art. 7 – Modifiche al Protocollo Quadro**

- 7.1 Il presente Protocollo Quadro potrà essere modificato durante il periodo di vigenza con riferimento ai contenuti, alle modalità di attuazione e allo stanziamento delle risorse. Eventuali modifiche verranno avanzate da una o entrambe le Parti, valutate e approvate da parte del Comitato Strategico. Fermo quanto sopra, le Parti concordano che, al termine della prima annualità, il Protocollo Quadro potrà essere sottoposto a verifica e le Parti avranno facoltà di



proporre modifiche o integrazioni, che verranno discusse e, se condivise dalle Parti, approvate dal Comitato Strategico, sempre nell'ambito del quadro dei massimali definiti all'Art.4.

**Art. 8 – Interventi ulteriori realizzati e promossi congiuntamente dalle Parti**

8.1 Le Parti concordano altresì che nel quadriennio 2024-2027 intendono sostenere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e previa deliberazione dei propri competenti organi, anche con modalità e per importi da definire in seguito, ulteriori interventi pertinenti a beni o enti collegati con il Comune di Genova, da realizzarsi congiuntamente e non ricadenti nelle previsioni di cui al presente Protocollo Quadro. Si citano in particolare:

- Eventuali interventi una tantum di sostegno a iniziative di restauro di beni storico-artistici di proprietà del Comune di Genova concordati di volta in volta attraverso appositi Protocolli d'Intesa;
- ulteriori iniziative promosse dagli enti culturali di cui all'art. 2 lettera b non aventi cadenza annuale e quindi non inseribili stabilmente nel quadro convenzionale;
- iniziative e progetti che risultino finanziati nell'ambito dei bandi che la Compagnia promuove ordinariamente in base alla propria programmazione annuale, con riferimento territoriale comprensivo del territorio della Città Metropolitana di Genova.
- il programma pluriennale denominato "le Città dell'educazione" promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che vede nella città di Genova uno dei luoghi primari di realizzazione.
- Iniziative associate alla *EU-Mission* promossa dalla Commissione Europea "100 climate-neutral and smart cities by 2030", *Pilot Cities & Twinning Programme*.

\*\*\*

Il Presente Protocollo è concluso mediante scambio di corrispondenza ed è soggetto a imposta di registro e imposta di bollo solo in caso d'uso. Tali adempimenti saranno pertanto a cura e spese della parte che ne ha interesse.

Genova, il xx/12/2023

COMUNE DI GENOVA

Il Sindaco  
Dott. Marco Bucci

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Il Presidente  
Prof. Francesco Profumo

14-12-2023

DGC-2023-215 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CONTRAIBILE PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

14-12-2023

**DGC-2023-214 PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA AMBITO B3: MEMORIALE - LOTTO 1 “CASA DELLE FAMIGLIE E MUSEO”. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL’ALLESTIMENTO E COSTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL MUSEO DEL MEMORIALE. (CUP B33J20000000007 - MOGE 20363**

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2022-245, in data 27.10.2022, nell’ambito degli interventi finalizzati a commemorare le vittime del crollo del viadotto autostradale della Val Polcevera, sono stati approvati il progetto definitivo dell’intervento PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA, AMBITO B3: MEMORIALE - LOTTO 1 “CASA DELLE FAMIGLIE E MUSEO” e il relativo quadro economico, di importo complessivo pari a € 6.300.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022/212.0.0./134, in data 13.12.2022, della Direzione Lavori Pubblici, sono stati approvati il progetto definitivo dell’intervento, i lavori e le relative modalità di gara, prevedendo l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva (comprensiva dell’allestimento museale) e della realizzazione dei lavori, per un importo a base di gara pari a € 4.200.000,00 oltre IVA;
- che l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori è stato affidato, con Determinazione Dirigenziale n. 2023/212.0.0./5, in data 22.02.2023, al R.T.I. GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL / CROCCO EMANUELE SRL che, per la redazione del progetto esecutivo e dell’allestimento, ha scelto di avvalersi di GNOSIS PROGETTI SOC. COOPERATIVA;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2023/212.0.0./78, in data 21.07.2023, è stata affidata all’Architetto Stefano Boeri la Direzione Artistica dell’allestimento in esame, in quanto capogruppo del RTP autore del progetto definitivo del Memoriale.
- che Gnosis Progetti Soc. Cooperativa, in data 20.10.2023, ha consegnato, unitamente al progetto esecutivo di ristrutturazione dell’edificio che ospita il memoriale, anche la proposta di allestimento interno della Casa delle Famiglie e del Museo - rappresentata dagli elaborati di cui all’elenco allegato alla presente deliberazione - scaturita dal confronto tra i progettisti esecutivi incaricati dall’appaltatore, il direttore artistico, che ha condiviso il proprio concept, il Comitato delle famiglie delle vittime e gli uffici della Civica Amministrazione, ai quali è demandata l’attuazione dell’intervento;
- che il progetto dell’allestimento interno del Memoriale prevede di accompagnare il visitatore attraverso cinque principali stanze tematiche, organizzando lo spazio espositivo come una sequenza di ambienti divisi da quinte, nella forma di tende semitrasparenti e opache, atte a supportare grafiche, immagini e testi, nonché una serie di contenuti video, proiettati su supporti hardware e su schermature disposte lungo la parete est dell’edificio, a mascherare le aperture che affacciano sul terrapieno del rilevato ferroviario di RFI
- che il costo dell’allestimento museale, pari a € 770.149,53, oltre IVA, comprende spese per l’affidamento di servizi di configurazione e preparazione di hardware e di sviluppo dei relativi software, strettamente connesse alla tipologia di allestimento individuata e non definibili al momento dell’indizione della gara di appalto dei lavori;
- che nel suddetto importo non sono comprese le spese per la progettazione dei contenuti multimediali e per il reperimento dei contenuti medesimi, in fase di definizione;
- che la differenza di costo, rispetto alla somma di € 625.000,00 accantonata con Determinazione Dirigenziale n. 2022/212.0.0./134 della Direzione Lavori Pubblici, nonché le spese per la progettazione multimediale e per il reperimento dei relativi contenuti, trovano comunque copertura finanziaria nel quadro economico dell’intervento, all’interno delle somme per spese tecniche e imprevisti, non comportando, quindi, aumento di spesa per l’Amministrazione rispetto all’importo complessivo approvato di € 6.300.000,00

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

**DELIBERA**

- 1) di approvare, nell’ambito dell’intervento PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE - LOTTO 1 “CASA DELLE FAMIGLIE E DEL MUSEO”, il progetto dell’allestimento interno, costituito dagli elaborati allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il costo dell’allestimento, pari a € 770.149,53, oltre IVA, nonché le spese per la progettazione multimediale e per il reperimento dei relativi contenuti, in fase di definizione, trovano copertura finanziaria all’interno del quadro economico complessivo dell’intervento già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2022-245, in data 27.10.2022

Per il testo della Relazione illustrativa clicca qui: [www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/214-2023-1.pdf](http://www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/214-2023-1.pdf)

**14-12-2023**

**DGC-2023-213 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L’ANNO 2024**

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

**DELIBERA**

1) di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2024, le tariffe del canone, come da allegati “A - Tariffe per l’occupazione di Aree e Spazi”, “B - Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari”, “C - Tariffe per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

art. 52

**“TARIFE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI”**

**TARIFE ANNUE**

**I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	184,57	130,31	110,39	56,32

**II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,00	110,73	93,96	47,78

**III. Occupazioni di qualsiasi natura di soprasuolo. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,01	40,69	34,38	17,17

**IV. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,01	40,69	34,38	17,17

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri si applica la tariffa di cui sopra.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui sopra è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (Art. 52, comma VI, del Regolamento).

V. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline, chioschi e simili. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	48,45	34,60	29,21	14,60

VI. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	274,50	193,76	163,78	83,02

VII. Occupazioni con natanti di cui all'art. 26 Per ogni stallo assegnato.

Categoria	Unica
Euro	420,82

VIII. Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

Si rinvia all'art. 1 commi 831 e 831-bis della Legge 160/2019 e s.m.i.

IX. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni km (o frazione) di percorrenza.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	407,06	361,85	271,37	135,68

L'occupazione è calcolata moltiplicando la lunghezza della condotta o cavo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

X. Occupazione di suolo con chioschi ad uso personale viaggiante AMT. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno:

Euro 90,45 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno:

Euro 18,09 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per m<sup>2</sup> ragguagliati alla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale:

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	92,50	75,16	63,60	51,92

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	187,19	132,12	111,93	56,89

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	156,84	110,73	93,80	47,67

XV. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	146,82	88,06
Con pareti	Euro	176,27	117,38

## TARIFFE GIORNALIERE

I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico- Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	1,23	0,85	0,73	0,34

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

### II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	2,43	1,71	1,45	0,73

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

### III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,35	2,37	2,02	1,01

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m<sup>2</sup> e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

### III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	67,16	47,55	39,98	20,02

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 m<sup>2</sup>. In caso di scavo con superficie superiore a 5 m<sup>2</sup> e fino a 10 m<sup>2</sup>, il canone relativo viene calcolato applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa eccedente 10 m<sup>2</sup>,

viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III.

In caso di occupazioni non superiori al m<sup>2</sup> e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

### III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili.

Tariffa unica giornaliera per m<sup>2</sup>, indipendentemente dalle categorie delle strade occupate:

**Euro 2,16** a m<sup>2</sup> per giorno.

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m<sup>2</sup> e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

### IV. Occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico- Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle "pedonali" adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale.

### V. Occupazioni temporanee di sottosuolo pubblico- Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

### VI. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,81	0,58	0,48	0,24

### VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
-----------	-------	---------	-------	--------

Ordinaria	0,97	0,74	0,63	0,29
Superiore a 6 mesi	0,74	0,63	0,49	0,24

**VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>. Categoria di strada di cui all'allegato B.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
Euro	6,27	5,11	4,08	2,32	1,37

**IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup> fino a 100 m<sup>2</sup>.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,24	0,18	0,15	0,09

In caso di occupazioni superiori ai 100 m<sup>2</sup> la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In caso di occupazioni superiori a 1.000 m<sup>2</sup> la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.

**X. Occupazioni temporanee con soste operative. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,91	2,72	2,34	1,12

**XI. Occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.**

Categoria	Prima (oltre 90 banchi)	Seconda (da 61 a 90 banchi)	Terza (da 21 a 60 banchi)	Quarta (fino a 20 banchi)
Euro	4,77	3,97	3,13	2,73

La tariffa è aumentata del 20% nelle aree di:

Piazza R. De Ferrari, Largo S. Pertini, Piazza G. Matteotti, Piazza Caricamento, Piazza San Lorenzo e Via San Lorenzo.

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	0,40	0,24
Con pareti	Euro	0,47	0,32

**"TARIFE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI"**

**PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON IMPIANTI**

Tariffa annua su suolo privato per m <sup>2</sup>				
Superficie tassabile	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m <sup>2</sup>	22,41	56,02	44,81	78,42
Da 1,01 m <sup>2</sup> fino a 5,50	33,61	84,02	66,87	117,63
Da 5,51 m <sup>2</sup> fino a 8,50 m <sup>2</sup>	50,42	100,83	84,02	134,43
Oltre m <sup>2</sup> 8,50	67,22	117,63	100,83	151,23

Tariffa annua su suolo pubblico per m <sup>2</sup>				
Superficie tassabile	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m <sup>2</sup>	35,85	72,82	49,30	86,27
Da 1,01 m <sup>2</sup> fino a 5,50 m <sup>2</sup>	53,78	109,22	73,94	129,40
Da 5,51 m <sup>2</sup> fino a 8,50 m <sup>2</sup>	80,66	131,08	92,42	147,88
Oltre m <sup>2</sup> 8,50	107,54	152,92	110,91	166,36
Preinsegna fino a 1 m <sup>2</sup> (cosiddetta "Frecciaro")	145,64	252,09	//	//
Preinsegna oltre 1,01 m <sup>2</sup> (cosiddetta "Frecciaro")	168,07	235,25	//	//
Cartello su pali di dimensioni cm 100x140 o 140x100 o 200x140 o 140x200 al m <sup>2</sup> (cosiddetto "Stendardo")	167,41	235,25	251,10	352,87
Cartello su pali di dimensioni cm 600x300 al m <sup>2</sup> (cosiddetto "Poster")	84,69	137,63	127,04	206,44
Cartello su muro al m <sup>2</sup>	100,83	229,38	151,25	344,08

Tariffa giornaliera su suolo privato per m <sup>2</sup>				
Superficie tassabile	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m <sup>2</sup>	0,08	0,18	0,15	0,26
Da 1,01 m <sup>2</sup> fino a 5,50	0,11	0,29	0,23	0,39
Da 5,51 m <sup>2</sup> fino a 8,50 m <sup>2</sup>	0,17	0,33	0,29	0,45
Oltre m <sup>2</sup> 8,50	0,23	0,39	0,33	0,50

Tariffa giornaliera su suolo pubblico per m <sup>2</sup>				
Superficie tassabile	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m <sup>2</sup>	0,11	0,29	0,23	0,39
Da 1,01 m <sup>2</sup> fino a 5,50	0,17	0,42	0,33	0,59
Da 5,5 m <sup>2</sup> fino a 8,5 m <sup>2</sup>	0,25	0,50	0,42	0,67
Oltre m <sup>2</sup> 8,5	0,33	0,59	0,50	0,75

#### PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI

Collocazione e superficie	Opaca	Luminosa
Interna o esterna fino a 1 m <sup>2</sup>	22,41	44,81
Interna o esterna da 1,01 m <sup>2</sup> fino a 5,5 m <sup>2</sup>	33,61	66,87
Esterna da 5,5 m <sup>2</sup> e fino a 8,5 m <sup>2</sup>	50,42	84,02
Esterna oltre 8,5 m <sup>2</sup>	67,22	100,83

#### PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Tariffa annua per m <sup>2</sup>		
	Categoria normale	Categoria speciale
Per conto terzi	113,19	282,96
Per conto proprio	56,59	141,49

Tariffa giornaliera per m <sup>2</sup>		
	Categoria normale	Categoria speciale
Per conto terzi	0,38	0,95
Per conto proprio	0,19	0,47

### PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per giorno		
	Categoria normale	Categoria speciale
Periodo fino a trenta giorni	7,07	17,69
Per ogni giorno successivo ai primi trenta	3,54	8,87

### PUBBLICITÀ VARIA

Mezzo pubblicitario – superficie – periodo	Categoria normale	Categoria speciale
Striscioni o altri mezzi simili per m <sup>2</sup> e al giorno	2,24	4,49
Distribuzione di materiale pubblicitario per persona per ogni giorno o frazione	7,07	17,69
Sonora con amplificatori o simili per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno	21,22	53,05
Aeromobili per ogni giorno o frazione		169,77
Palloni frenati per ogni giorno o frazione		84,89

**"TARIFFE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI"**

<b>Tariffa base per i manifesti composti da 1 foglio fino a cm 70x100 Affissioni fino a 1 m<sup>2</sup></b>	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,65	Euro 0,49

<b>Tariffa base per i manifesti composti da 2 o più fogli cm 70x100 per ciascun foglio Affissioni oltre 1 m<sup>2</sup></b>	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,98	Euro 0,59

Per il testo integrale delle delibera clicca qui: [www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/213-2023-1.pdf](http://www.unavoceagenova.it/Documenti/Giunta/Delibere-Giunta/213-2023-1.pdf)

**14-12-2023**

**DGC-2023-212 IV PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2023- 2025**

Considerato che:

- l'art. 166 del D.lgs. n. 267/2000 prevede per gli enti locali l'iscrizione di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, e che al comma 2-bis lo stesso articolo prevede che la metà della suddetta quota minima fissata dalla legge deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione;

- l'art. 19 del Regolamento di contabilità del Comune di Genova prevede che nella parte corrente del bilancio sia iscritto un fondo di riserva che non può essere inferiore allo 0,5 del totale delle spese correnti inizialmente previste;

Ritenuto necessario al perseguimento delle priorità e finalità dell'Amministrazione integrare i seguenti stanziamenti di spesa per l'anno 2023:

- Welfare Territoriale: interventi residenziali per minori;
- Personale: ricalcolo salario accessorio spesa di personale in base a deliberazione n. 18 del 4/12/2023 della Corte dei Conti;
- Sviluppo del Commercio: contributo per bando luminarie natalizie;
- Lavori Pubblici: Contributo a Comitato Vittime Ponte Morandi;
- Area Tecnica: progettazione difese costiere Sturla;
- Idrogeologia e geotecnica, espropri: pubblicazioni online;
- Politiche Culturali: contributo a Teatro Nazionale;
- Urbanistica: affidamento servizio di progettazione e realizzazione plastico di Genova;

Ritenuto necessario al perseguimento delle priorità e finalità dell'Amministrazione integrare i seguenti stanziamenti di spesa per l'anno 2024:

- Protezione Civile: prosecuzione servizio autospurghi in emergenza;

Ritenuto pertanto necessario effettuare un prelievo dal fondo di riserva per l'anno 2023 per euro 2.014.075,32 e per l'anno 2024 per euro 160.000 al fine di adeguare gli stanziamenti per le spese di cui sopra;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

#### **DELIBERA**

1) di effettuare un prelievo dal fondo di riserva per euro 2.014.075,32 per l'anno 2023 e per euro 160.000 per l'anno 2024, al fine di integrare gli stanziamenti per le spese in premessa;

2) di apportare al bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 le variazioni risultanti dall'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;

**14-12-2023**

#### **DGC-2023-211 PROCEDURE DI ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000**

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

#### **DELIBERA**

1) di quantificare preventivamente le somme non ammesse a procedure di esecuzione forzata, ai sensi del succitato art. 159, in quanto destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, determinate per il 1° trimestre 2024, così come indicato nell'elenco, contrassegnato con la lettera "A", allegato alla presente deliberazione;

2) di quantificare preventivamente le somme non soggette a procedure di esecuzione forzata, ai sensi del succitato art. 159, in quanto destinate al pagamento delle rate dei mutui e dei buoni obbligazionari comunali, determinate per il 1° semestre 2024, così come indicato nell'elenco, contrassegnato con la lettera "B", allegato alla presente deliberazione;

3) di quantificare preventivamente le somme non soggette a procedure di esecuzione forzata, ai sensi del succitato art. 159, in quanto destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili, ex D.M. 28/05/1993, determinate per il 1° semestre 2024, così come indicato nell'elenco, contrassegnato con la lettera "C", allegato alla presente deliberazione;

4) di quantificare complessivamente in Euro 285.361.643,52 le somme indicate ai precedenti punti 1) - 2) - 3), così come evidenziato nell'elenco, contrassegnato con la lettera "D", allegato alla presente deliberazione;